

**Paolo Lepore**

*Università degli Studi dell'Insubria*

## **Una minima postilla a proposito di D. 50.12.13 pr. (Pap. Iust. 2 de const.) e di D. 50.12.8 (Ulp. 3 de off. cons.)**

ABSTRACT – The article analyzes the normative provisions of D. 50.12.13 pr. and D. 50.12.8. Drawing on a recent comparative study of these texts, it provides an interpretive reading that, while acknowledging existing scholarship, introduces new hermeneutic proposals.

1. Premessa – 2. Una recente lettura coordinata di D. 50.12.13 pr. (Pap. Iust. 2 de const.) e di D. 50.12.8 (Ulp. 3 de off. cons.) – 2.a. Gli esiti interpretativi concernenti D. 50.12.13 pr. – 2.b. Gli esiti interpretativi concernenti D. 50.12.8 – 3. Alcune postille in forma di rilettura coordinata di D. 50.12.13 pr. e di D. 50.12.8 – 3.a. Il carattere della *pollicitatio* presa in esame da D. 50.12.8 – 3.b. Il carattere della *pollicitatio* presa in esame da D. 50.12.13 pr. – 3.c. La rivalutazione della lettura ‘tradizionale’ di D. 50.12.13 pr. – 4. Una nuova, alternativa proposta di lettura di D. 50.12.13 pr. e di D. 50.12.8 volta a evidenziarne e a valorizzarne le rispettive specificità e le correlate differenze normative – 5. Sintesi conclusiva.

**1.** Il presente contributo intende analizzare i due testi giurisprudenziali di seguito riportati, tramandati dal Digesto di Giustiniano, all’interno del titolo 50.12 (*De pollicitationibus*)<sup>1</sup>:

D. 50.12.13 pr. (Pap. Iust. 2 de const.): Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi;

---

<sup>1</sup> Il titolo, come è noto, rappresenta la «*sedes materiae*» del «*rei publicae polliceri*»; in proposito, si veda, per tutti, F. REGELSBERGER, *Streifzüge im Gebiet des Zivilrechts. II: Die Pollicitation und das Versprechen eines Beitrags zu einem gemeinnützigen Zweck*, in *Festgabe der Göttinger Juristen-Fakultät für Rudolf von Jhering zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum am VI. August MDCCCXCII*, Leipzig, A. Deichert. Nachf. (G. Böhme), 1892, p. 43 ss., secondo il quale, a volere essere corretti, la rubrica di D. 50.12 avrebbe dovuto essere la seguente: «*De pollicitationibus in civitatem factis*».

D. 50.12.8 (Ulp. 3 de off. cons. <sup>2</sup>): De pollicitationibus in civitatem factis iudicum cognitionem esse divi fratres Flavio Celso in haec verba rescripserunt: “Probe faciet Statius Rufinus, si opus proscaeni, quod se Gabinis exstructurum promisit, quod tandem adgressus fuerat, perficiat. Nam etsi adversa fortuna usus in triennio, a praefecto urbis relegatus esset, tamen gratiam muneris, quod sponte optulit, minuere non debet, cum et absens per amicum perficere opus istud possit. Quod si detractat, actores constituti, qui legitime pro civitate agere possint, nomine publico adire adversus eum iudices poterunt: qui cum primum potuerint, priusquam in exilium proficiscatur, cognoscent et, si opus perfici <perficere> <sup>3</sup> ab eo debere constituerint, oboedire eum rei publicae ob hanc causam iubebunt, aut prohibebunt distrahi fundum, quem in territorium Gabiniorum habet”.

Una rilevante sollecitazione intellettuale è venuta dall’articolata analisi che su di essi ha svolto Nicola Palazzolo, nel volume – scritto in collaborazione con Orazio Licandro – dedicato alla figura del giurista *Papirius Iustus* e ai suoi *Libri XX de constitutionibus*, edito, all’interno della prestigiosa collana: *Scriptores iuris Romani* (sotto la direzione di Aldo Schiavone), per i tipi dell’Erma di Bretschneider <sup>4</sup>.

Per quanto mi consti, si tratta, infatti, della lettura più recente condotta in modo coordinato sui due passi, nella prospettiva di delineare il rapporto intercorrente tra i loro dispositivi e, più nello specifico, di ‘misurare’ il livello di affinità, se non di vera e propria sovrapponibilità, delle rispettive fattispecie e delle correlate soluzioni normative.

2. Ritengo preferibile affidare la rappresentazione del quadro ricostruttivo a cui è pervenuto Palazzolo in ordine a D. 50.12.13 pr. e a D. 50.12.8, direttamente, alle sue parole; privilegerò, quindi, la citazione letterale del pensiero dello studioso, circoscrivendo il ricorso a forme di parafrasi solo in ragione di specifiche esigenze di sintesi e di maggiore organicità ed efficacia espositiva.

---

<sup>2</sup> A dire il vero l’edizione fiorentina del Digesto giustiniano reca *Idem*, finendo così per indicare l’autore di D. 50.12.8 non in modo esplicito e diretto, ma attraverso il rinvio al giurista ‘titolare’ del frammento precedente, ossia a Paolo (D. 50.12.7, Paul. 1 de off. proc.: *Ob casum, quem civitas passa <possa F.>, est, si quis promiserit se quid facturum: etsi non inchoaverit, omnimodo tenetur, ut divus Severus Dioni rescripsit*). Tra gli interpreti è, però, diffusa, al punto da potersi considerare una *communis opinio*, la convinzione che l’*Idem* rappresenti un errore dei compilatori, considerato come nell’*Index Florentinus* non sia dato rinvenire alcuna opera di Paolo *de officio consulis*.

<sup>3</sup> Così *Corpus Iuris Civilis. Editio stereotypa* (curr. TH. MOMMSEN, P. KRÜGER), 1, Berlin, 1928, p. 906, nt. 12.

<sup>4</sup> *Papirius Iustus Libri XX de constitutionibus* (curr. O. LICANDRO, N. PALAZZOLO), in *Scriptores iuris Romani* (dir. A. SCHIAVONE), 10, Roma-Bristol, 2021, praecipue p. 180 ss. Dello stesso Autore si vedano anche *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C. L’efficacia processuale dei rescritti imperiali da Adriano ai Severi*, Milano, 1974, p. 216 ss. e *Processo civile e politica giudiziaria nel Principato. Lezioni di diritto romano*<sup>2</sup>, Torino, 1991, p. 175 ss.

## 2.a. Palazzolo, ha preso le mosse da D. 50.12.13 pr. <sup>5</sup>, tratto dal secondo libro *de*

<sup>5</sup> Riguardo al primo paragrafo di D. 50.12.13 (*Item rescripserunt [Imperatores Antoninus et Verus Augusti] condiciones donationibus adpositas, quae in rem publicam fiunt, ita demum ratas esse, si utilitatis publicae interest: quod si damnosae sint, observari non debere. et ideo non observandum, quod defunctus certa summa legata vetuit vectigal exerceri. esse enim tolerabilia, quae vetus consuetudo comprobatur*). – che esula dai nostri, circoscritti interessi – salvo rinviare alla puntuale ricostruzione interpretativa proposta da Palazzolo (*Ivi*, p. 183-185) – mi limito a osservare come esso, in forza di un precedente prescritto, sempre dei *divi fratres* disponga che le *condiciones* (il termine, secondo la grande parte della dottrina – si vedano gli autori citati da P. LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». Un'indagine giuridico-epigrafica<sup>2</sup>, Milano, 2012, p. 351 e s., nt. 1 e da PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 183, nt. 275 – alluderebbe non alle condizioni sospensive, bensì alle disposizioni modali), apposte alle donazioni fatte a una *res publica*, erano valide solo *si utilitatis publicae interest*, ossia se conformi all'interesse pubblico. In caso contrario, ossia, laddove fossero risultate *damnosae, observari non deberi*. Quanto alla seconda parte del paragrafo, essa si riferisce, più nello specifico, all'ipotesi di un legato avente ad oggetto una somma di denaro, della quale il testatore aveva proibito alla città di ricavare un *vectigal*. D. 50.12.13.1 pare, quindi, 'muovere' da una nozione generale, quella di *donatio*, per giungere a un negozio giuridico concreto, un legato. Sembra logico assumere che nelle intenzioni di Marco Aurelio e di Lucio Vero la menzione della disposizione *mortis causa* dovesse servire a fornire una concreta illustrazione al quesito sulle donazioni *quae in rem publicam fiunt*, sottoposte a *condicio*. Sul punto si veda, da ultimo, G. BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine: étude sur les promesses au bénéficiaire d'une collectivité*. Thèse de doctorat en Histoire du droit, Université Paris II - Panthéon-Assas, Paris, 2020, p. 190, 266 e s., 281 e s. il quale ha, tra l'altro, osservato: «L'adverbe *item* semble induire un enchaînement entre les deux cas, même si un remaniement de pure forme n'est pas à exclure, pour éviter la redondance de l'expression *Imperatores Antoninus et Verus Augusti. Papirius Iustus* parlait donc à la fois des pollicitations et des donations faites aux cités dans le second de ses livres de constitutionibus. L'extrait qui traite seulement de *donationes* a été inclus dans le titre sur les *pollicitationes*. L'association est donc valable au moins à l'époque de Justinien» [p. 266 e s.] e, ancora, «... la première partie du fragment, on l'a vu, traite des *condiciones* qui accompagnent les *donationes quae in rem publicam fiunt*. La suite du passage se réfère plus précisément au legs d'une somme d'argent, de laquelle le défunt a interdit à la cité de tirer un revenu. La mention d'une somme léguée sous des conditions contraignantes sert donc d'illustration à l'interrogation sur les donations faites aux cités sous condition. La suite du fragment n'est que la conséquence logique de la première partie. ... le texte de Papirius Iustus part d'une notion plus générale (et englobante), celle de *donatio*, pour aboutir à un acte concret qu'elle peut connoter, en l'occurrence un legs ... . Du point de vue du fond donc, l'enchaînement des idées ne pose pas de problème. Ce qu'il convient plutôt de souligner concernant le texte, c'est son emplacement dans le Digeste. En effet, il est très probable que Papirius Iustus ne parlait pas de *pollicitatio* dans le texte original et plus ample dont a été tiré le fragment; et cela, même si le *principium* traite de *pollicitationes*. ... La relation faite avec la *pollicitatio* ne repose donc que sur l'inclusion du texte en question dans le titre *De pollicitationibus*. Autrement, celui-ci n'aurait probablement jamais été utilisé pour fournir des arguments à la thèse qui opère un rapprochement entre *pollicitatio* et *donatio*. Les compilateurs ont donc procédé à l'insertion du texte, d'une manière utilitaire voire arbitraire, dans le titre sur les pollicitations. À l'époque de Justinien, cette démarche se justifiait par une plus grande proximité encore entre les deux actes. Le texte de Papirius Iustus est classique, mais ne peut pas servir à illustrer strictement le rapport *pollicitatio* - *donatio* pour cette période» [p. 282 e s.]; esso, infatti, conclude Bartolotti, «... confirme que dans le droit de Justinien, la *pollicitatio* était incluse dans une vaste catégorie conceptuelle comprenant toutes les *donationes* effectuées au bénéfice des cités et des entités collectives» [p. 299]. Sempre su D. 50.12.13.1 si vedano

*constitutionibus* di Papirio Giusto – osservando, innanzitutto, come il rescritto degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero richiamato dal *principium* (*Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt*<sup>6</sup>) avrebbe riguardato il caso di «chi, dopo aver promesso la costruzione di un'opera pubblica, non abbia adempiuto all'obbligo assunto. I *divi fratres*<sup>7</sup> rispondono («probabilmente» – osserva l'Autore – si sarebbe trattato «di un'epistula»<sup>8</sup> diretta agli organi della *civitas*<sup>9</sup> che reclama-

---

anche: G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen III*, Tübingen, 1913, p. 67; E. ALBERTARIO, *La pollicitatio romana e il cosiddetto obligari ex pollicitatione*, in *RIL*, 60, 1927, p. 608; M. SCARLATA FAZIO, *Principii vecchi e nuovi di Diritto privato nell'attività giurisdizionale dei Divi Fratres*, Catania, 1939, p. 109 e ss., *praecipue* p. 123 ss.; F. PRINGSHEIM, *Liberalitas*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, 1, Milano, 1953, p. 673; G. LONGO, *Utilitas publica*, in *Labeo*, 18, 1972, p. 39 e s. [= *Atti del Seminario Romanistico Internazionale*, Perugia, 1972, p. 192] i quali hanno sostenuto il carattere 'non genuino' di tutta la prima parte del testo, da *condiciones donationibus adpositas a observari non debere et ideo*. La genuinità di D. 50.12.13.1 è stata, invece, sostenuta, *ex multis*, da: G. BRINI, *La bilateralità delle pollicitationes ad una res publica e dei vota nel diritto romano*, in *Memorie della Reale Accademia della scienza dell'Istituto di Bologna. Classe di scienze morali. Sezione giuridica*, 2, 1907-1908, p. 12; F. MESSINA VITRANO, *La convertibilità del modo eretto su legato o fedecommesso nel diritto romano classico e giustiniano*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono*, 3, Palermo, 1936, p. 109; F. CANCELLI, s.v. «*pollicitatio*», in *NNDI*, 13, 1962, p. 265; T. HONSELL, *Gemeinwohl und öffentliches interesse im klassischen römischen Recht*, in *ZSS*, 95, 2013, p. 119. Più in generale, sul rapporto intercorrente tra *pollicitatio ad rem publicam* e *donatio*, mi sia permesso rinviare a LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., *praecipue* p. 351 ss.

<sup>6</sup> In D. 50.12 sono ben dieci i frammenti nei quali si richiamano precedenti costituzioni, talvolta tramite un generico rinvio, rispettivamente alle *constitutiones et veteres et novae* (D. 50.12.1) e alle *principales constitutiones* (D. 50.12.11) o a quanto precedentemente *constitutum* (D. 50.12.3), il più delle volte, in termini meno vaghi, esplicitando gli Augusti autori delle *leges* (oltre a D. 50.12.8 e a D. 50.12.13, vengono in rilievo: D. 50.12.1, D. 50.12.6, D. 50.12.7, D. 50.12.9, D. 50.12.12, D. 50.12.14, D. 50.12.15). Sempre nel Digesto di Giustiniano, ma fuori da D. 50.12 (*De pollicitationibus*), tra i passi che disciplinano in modo diretto l'istituto, rinviano a precedenti costituzioni imperiali: D. 4.2.9.3 e D. 30.41.5. Il quadro della normativa imperiale in tema di «*rei publicae polliceri*» è completato da due costituzioni del *Codex Iustinianus*: C.I. 8.12(13).1.1 e C.I. 10.63.1. L'importanza di tale legislazione non è data solo dal fatto che tramite essa è possibile ricostruire, seppure per sommi capi, il filo evolutivo della disciplina del '*rei publicae polliceri*' e delineare un assetto normativo che, per quanto costituisca il frutto di provvedimenti, il più delle volte, *specialis*. Da notare, poi, più nello specifico, come, oltre che in D. 50.12.8 e in D. 50.12.13, il sostantivo *rescriptum* e/o il verbo *rescribere* ricorrono in riferimento al provvedimento imperiale richiamato in: D. 50.12.1.1, 5 e 6; D. 50.12.6.1, 2 e 3; D. 50.12.7; D. 50.12.9; D. 50.12.12 pr. e 1; D. 50.12.15.

<sup>7</sup> Nelle fonti giuridiche spesso gli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero sono appellati *divi fratres* nel periodo della reggenza in comune (161-169 d.C.).

<sup>8</sup> Si veda, per tutti, M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del Principato*, in *AUPA*, 51, 2006, p. 395, nt. 43.

<sup>9</sup> Più esattamente a Flavio Celso, forse un funzionario o un magistrato locale, che, verosimilmente, era stato autore della richiesta che aveva dato occasione al provvedimento imperiale. Sul punto si veda, da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 177: «Le destinataire est ici inconnu car il n'est mentionné nulle part ailleurs. Mais, dans la mesure où il ne s'agit pas du promettant, il s'agit probablement d'un magistrat local ou d'un agent de l'administration impériale»;

vano l'adempimento dell'opera») che occorre che l'opera sia costruita, e che non si può imporre al promittente di versare una somma corrispondente al posto di quella»<sup>10</sup>.

Quanto alla tipologia della *pollicitatio*<sup>11</sup> considerata dal frammento papiriano, vale osservare che,

- se, per un verso, l'espressione: «coloro che hanno promesso per un onore la costruzione di un'opera devono costruirla e non essere costretti a versare denaro per essa» – utilizzata da Palazzolo per trasporre in italiano la formula latina: *opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi*<sup>12</sup> – sembra conformata alla lettura interpretativa secondo cui il sintagma *pro honore* – che in D. 50.12.13 pr. ricorre a qualificare la promessa *operis* (*qui pro honore polliciti sunt*) – sarebbe da considerare equivalente e interscambiabile con il «più consueto» *ob honorem* (Marco Aurelio e Lucio Vero e, mediatamente, Papirio Giusto avrebbero, quindi, avuto riguardo a una *pollicitatio* formulata in rapporto all'assunzione, già intervenuta o solo auspicata, di un *honor*, ossia, come si legge in D. 50.12.1.1, Ulp. l.s. *de off. cur. reip.: ob honorem decretum vel decernendum*<sup>13</sup>);
- per altro verso, la frase «nel caso di specie, anche ad ammettere che si tratti [il riferimento è, ovviamente, alla promessa di cui in D. 50.12.13 pr.] di una *pollicitatio non ob honorem*, ... non cambia la soluzione data dagli imperatori: il promittente si è impegnato a costruire un'opera, e solo questa può essere reclamata dalla *civitas*, non il suo equivalente in denaro»<sup>14</sup> sembra, in certa misura, rimet-

p. 370, nt. 1750: «Le nom du promettant est connu, et il est certain que Flavius Celsus désignait une personne intéressée par le litige. Il y a donc une forte probabilité qu'il s'agisse soit d'un magistrat local, soit d'un membre de l'administration impériale, peut-être le *curator rei publicae* de la cité»; dello stesso avviso già VARVARO, *Ibidem*; cfr. anche E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo, Atti del secondo Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze, 1971, p. 964 e s., nt. 13 [= *Scritti giuridici, con una nota di Mario Talamanca*, 6. *Le fonti* (cur. M. TALAMANCA), Napoli, 1994, p. 146 e s., nt. 13], il quale, però, erra nel sostenere che *Flavius Celsus* avrebbe richiesto ai *divi fratres* un parere concernente la propria persona e non quella di *Staius Rufinus*.

<sup>10</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 181 («lo spaziato è mio»; ugualmente negli altri luoghi in cui ricorrerà nel prosieguo del testo).

<sup>11</sup> Per una visione d'insieme della sterminata bibliografia concernente, in modo specifico, il «fenomeno promissorio» rappresentato dal «*rei publicae polliceri*» mi sia concesso rinviare a LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*», cit., *praecipue* p. 16 ss., nt. 14 ss., cui *adde*, da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine, passim*.

<sup>12</sup> «Gli imperatori <Marco Aurelio> Antonino e <Lucio> vero Augusti stabilirono mediante un rescritto che coloro che hanno promesso per un onore la costruzione di un'opera devono costruirla e non essere costretti a versare denaro per essa», così PALAZZOLO, *Ivi*, p. 121; peraltro, la traduzione di D. 50.12.13 pr. è da attribuirsi anche a Orazio Licandro; si veda *Ivi*, p. VII.

<sup>13</sup> D. 50.12.1.1: ... *si quidem ob honorem promiserit decretum sibi vel decernendum* ...

<sup>14</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 180, nt. 257.

tere in discussione la questione del ‘carattere’ connotante la ‘misura’ evergetica e lasciarla in sospenso.

Eppure, la determinazione della natura: *ob honorem* o *non ob honorem* da ascrivere alla *pollicitatio* disciplinata da D. 50.12.13 pr. e dai *divi fratres* sono dell’avviso rivesta una oggettiva rilevanza. Su tale *discrimen* si fonda, infatti, il diverso regime di vincolatività delle *pollicitationes*: mentre quelle *ob honorem* e (va precisato) aventi ad oggetto – come nel caso considerato da D. 50.12.13 pr. – un *opus*<sup>15</sup>, avrebbero vincolato il *pollicitator*<sup>16</sup> per il solo fatto di essere state effettuate<sup>17</sup>; l’obbligatorietà delle *pollicitationes non ob honorem* sarebbe stata subordinata all’*inchoatio operis*, ossia al fatto che fosse stata avviata l’esecuzione della prestazione promessa; inoltre, esso costituisce un dato imprescindibile nella prospettiva di pervenire a una lettura comparata dei dispositivi di D. 50.12.13 pr. e di D. 50.12.8 che risulti oggettiva e affidabile.

Ritengo, sia, quindi, doveroso assumere sul punto una posizione più netta e ferma; sarà mia premura cercare di farlo più innanzi.

Alcuni elementi di problematicità interpretativa mi sembrano, poi, inferibili dall’affermazione di Palazzolo circa il fatto che in D. 50.12.13 pr. e nel rescritto degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero richiamato da Papirio Giusto, «è sembrato» aversi riguardo a «un’opera non ancora iniziata» (vale anticipare che, secondo lo studioso, in D. 50.12.8 e «nel rescritto riportato da Ulpiano [*divi fratres Flavio Celso in haec verba rescripserunt*] si tratta di un’opera già iniziata e da completare»<sup>18</sup> e in ciò, tra l’altro, risiederebbe, a suo dire, la differenza «più importante» intercorrente tra i due testi giurisprudenziali<sup>19</sup>).

Va, infatti, considerato come, rispetto a tale conclusione, Palazzolo sia parso porsi in modo dubitativo, sino al punto di dare l’impressione di volerla negare. Un primo indizio, in tale senso, sono indotto a coglierlo nell’impiego della forma verbale «è sembrato». Ritengo, infatti, che essa si presti a essere letta quale «presa di distanza», da parte dell’Autore, dall’ipotesi secondo cui D. 50.12.13 pr. e il rescritto degli Imperatori *Antoninus et Verus* avrebbero avuto attenzione a una *pollicita-*

---

<sup>15</sup> Sul concetto di *opus* in riferimento al «*rei publicae polliceri*» mi permetto di rinviare a LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un’indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., p. 398 ss.); più di recente, si veda l’analisi svolta da BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l’époque romaine*, cit., p. 533 ss.

<sup>16</sup> Impiego il sostantivo *pollicitator*, pur nella consapevolezza del suo uso assai raro nelle fonti (nella documentazione epigrafica in tema di *rei publicae polliceri* sembra attestato unicamente in CIL, VIII 2353 = IRAlg, 1526 = ILS, 5476), dato che il latino giuridico per indicare il promittente ricorreva, di regola, a perifrasi, come, ad esempio, quella composta dal pronome indefinito *quis* o da quello dimostrativo *is* e dal verbo *polliceri* o *promittere*. Osservo, peraltro, che *pollicitator*, assieme a *pollicitans*, risulta, ampiamente, utilizzato dai romanisti e dagli storici; si vedano gli autori citati da BARTOLOTTI, *Ivi*, p. 307, nt. 1439.

<sup>17</sup> Cfr. LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un’indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., *passim*.

<sup>18</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 182.

<sup>19</sup> PALAZZOLO, *Ibidem*.

zio la cui prestazione, un *opus*, non aveva ancora avuto inizio. A venire in rilievo è, però, soprattutto, il modo in cui Palazzolo, nella nota posta in calce, in funzione esplicativa e integrativa dell'assunto: «in quello [leggasi il rescritto] riferito da Papirio è sembrato che si tratti di un'opera non ancora iniziata»<sup>20</sup>, ha, espressamente, asserito l'impossibilità di ricavare «dal testo riferito da Papirio Giusto che ... l'opera [promessa] non [era] stata ancora iniziata. Quello che è stato effettuato è certamente la *pollicitatio* (*polliciti sunt*), ma» – ha concluso lo studioso – «non si afferma certo che l'opera da *extruere* non sia stata iniziata»<sup>21</sup>.

Il tenore letterale di D. 50.12.13 pr. non osterebbe, dunque – questo sembra essere l'avviso dell'Autore – all'ipotesi secondo cui il provvedimento di *Antoninus et Verus* e, conseguentemente, il *principium* di Papirio Giusto avessero (al pari di D. 50.12.8 e del rescritto, sempre dei *divi fratres*, richiamato da Ulpiano) riguardo, pur senza che ciò risulti in modo esplicito e diretto, a un *opus coeptum*<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> All'atto di valutare in modo critico le parole con cui M. VARVARO, *Note sugli archivi imperiali nell'età del principato*, cit., p. 13, nt. 43 ha evidenziato come un motivo di dubbio sull'identità o l'alterità dei due rescritti stia nel fatto che «mentre ... nel passo di Papirio Giusto si fa riferimento a una *pollicitatio* effettuata *pro honore*, nel rescritto citato da Ulpiano il caso in questione è quello di una *pollicitatio* di un'opera che è stata già cominciata». Da notare, peraltro, come lo stesso Varvaro non abbia mancato di affermare che «L'accenno al divieto di alienare il fondo [si veda *infra*] potrebbe far pensare che il principio richiamato da Papirio Giusto [in D. 50.12.13 pr.], in forza del quale coloro che abbiano promesso *pro honore* di costruire un'opera devono portarla a compimento, non potendo dare in cambio somme di denaro per la costruzione dell'opera promessa, sia stato formulato dai *divi fratres* in relazione al caso di Stazio Rufino. Sebbene nel passo ulpiano non si specifichi nulla sul motivo che aveva indotto Stazio Rufino a effettuare la *pollicitatio*, non si può escludere del tutto che il principio cui allude Papirio Giusto con riferimento alle *pollicitationes ob honorem* fosse dettato nella parte finale del rescritto, dove si stabiliva che Stazio avrebbe dovuto darsi carico di terminare la costruzione del proscenio, grazie all'aiuto di un amico che se ne sarebbe occupato in sua assenza, non potendo, in cambio, pagare alla *civitas* la somma di denaro che avrebbe ricavato dalla vendita del proprio fondo». In modo critico, rispetto all'ipotesi formulata da Varvaro circa la possibilità di assumere che il principio generale enunciato da Papirio Giusto in D. 50.12.13 pr. avesse trovato posto nella parte finale del rescritto, si è espresso PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 183, nt. 273.

<sup>21</sup> PALAZZOLO, *Ivi*, p. 182, nt. 271.

<sup>22</sup> Elettiva rappresentazione di come l'*inchoatio operis* (*sive coeptum opus vel adgressus*) fungesse da presupposto di vincolatività delle *pollicitationes non ob honorem*, meglio, *sine causa vel non ex causa*, ossia, delle promesse *ad una res publica* estranee non solo al *decernere honorem* ma, più in generale a qualsiasi *alia iusta causa* al riguardo, mi permetto di rinviare ancora una volta a LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». Un'indagine giuridico-epigrafica<sup>2</sup>, cit., *praecipue p.*), si ha nell'insieme costituito dall'enunciato: *est constitutum, ut, si ob honorem pollicitatio fuerit facta, quasi debitum exigatur* e dall'avversativa, che, immediatamente, segue: *sed et coeptum opus, licet non ob honorem promissum, perficere <proficere F> promissor eo cogetur, et est constitutum*, che ricorrono nella seconda parte di D. 50.12.3 pr. (Ulp. 4 disput.). A fronte del primo periodo che statuisce l'obbligatorietà della *pollicitatio*, rispetto all'autore, quando fatta per un *honor*, per cui la promessa *ob honorem* costituirebbe un *quasi debitum*; il secondo identifica chiaramente, il presupposto di efficacia giuridica del *rei publicae polliceri non ob honorem* e concernente un *opus*, nel fatto che quest'ultimo fosse stato fatto oggetto di

un principio di esecuzione (*coeptum opus*), per cui il *promissor* sarebbe stato obbligato a *perficere*, ossia a ultimare l'opera già iniziata. Viene, analogamente, in rilievo D. 50.12.1.1-2, nel momento in cui, alla distinzione: *Si quidem ob honorem promiserit decretum sibi vel decernendum vel ob aliam iustam causam, tenebitur ex pollicitatione: sin vero sine causa promiserit, non erit obligatus. Et ita multis constitutionibus et veteribus et novis continetur* (par. 1) fa seguire la precisazione: *Item si sine causa promiserit, coeperit tamen facere, obligatus est qui coepit* (par. 2). Si assiste alla configurazione della *pollicitatio sine causa* (vel non ex causa) quale categoria autonoma e – in antitesi a quella *ob honorem vel ob aliam iustam causam*, riconosciuta di per sé vincolante per il promittente – se ne subordina l'obbligatorietà al cominciamento della relativa prestazione *operis*. È, infatti, di tutta evidenza come Ulpiano, tramite la sottolineatura: *si sine causa promiserit, coeperit tamen facere, obligatus est qui coepit*, abbia inteso esprimere la condizione – per l'appunto, il *coeptum opus* – di cogenza di tale *pollicitatio*. Da D. 50.12.1.1, 2 e 5, emerge un quadro sistematico e, al tempo, stesso definitorio delle *pollicitationes* rivolte ad una *res publica* che, all'originaria contrapposizione tra *pollicitationes ob honorem* (*decretum vel decernendum*) – ossia, come si è detto, effettuate in conseguenza dell'assunzione di una carica, di un ufficio pubblico, di un incarico onorifico (*ob honorem decretum*) o al fine di favorire il verificarsi di tale circostanza (*ob honorem decernendum*) – e *pollicitationes* non così connotate, per l'appunto, *non ob honorem*, ha sostituito quella tra promesse *ob honorem vel ob aliam* (rispetto all'*honor*) *iustam causam* (ossia riferibili ad una *causa* giuridicamente rilevante) e promesse *sine causa vel non ex causa* (ossia estranee non solo al *decernere honorem* ma, più in generale, a qualsiasi *causa*, ossia a qualsiasi «motivo» giuridicamente rilevante e, in quanto tale, determinante la validità della *pollicitatio*). Rispetto alle *pollicitationes ob iustam causam* – laddove avessero avuto ad oggetto un *facere opus* – si sancisce che il *pollicitator tenebitur ex pollicitatione*, si configura, cioè, la diretta e immediata obbligatorietà delle stesse; di contro, riguardo alle promesse *sine causa vel non ex causa* si dispone che il promittente *obligatus est* (solo) una volta che *coeperit [opus] facere*, si assume, quindi, il cominciamento della relativa prestazione a condizione della loro vincolatività. Ritengo si possa con buona verosimiglianza ipotizzare che alla base del passaggio dalla dicotomia *ob honorem/non ob honorem* a quella *ob honorem vel ob aliam iustam causam/non ex causa* (vel *sine causa*) vi sarebbe stata la presa d'atto da parte dei giuristi di fine II sec. d.C. dell'insufficienza dell'originaria classificazione bipartita (nonché, di riflesso, della regolamentazione giuridica ad essa collegata, per cui a fronte delle promesse *ob honorem*, immediatamente obbligatorie per il promittente, le altre promesse, tutte suscumbibili all'interno della *species non ob honorem*, avrebbe richiesto un principio di esecuzione della relativa prestazione) a fotografare, compiutamente ed esaustivamente, le diverse tipologie di *rei publicae polliceri*. Ciò, essenzialmente, a seguito della venuta meno dell'univocità dell'*honor* quale *iusta causa pollicitationis*. Esso avrebbe continuato a identificare la *iusta causa*, per così dire, 'di riferimento', in quanto originaria e maggiormente diffusa (l'unica, tra l'altro, ad essere menzionata in modo esplicito da Ulpiano in D. 50.12.1.1); accanto ad essa si sarebbero, però, venute a configurare altre *causae*, ritenute, ugualmente, *iustae*, ossia giuridicamente rilevanti. Ciò avrebbe inciso anche sul piano definitorio-sistematico, peraltro, non come assertito da numerosi interpreti, nel senso di determinare la completa sostituzione della bipartizione *ob honorem/non ob honorem*. Come si è appena richiamato, dei due termini, quello 'originario' e tipico, l'*honor*, è stato mantenuto; la locuzione *ob honorem* (*decretum vel decernendum*) risulta, infatti, ancora presente. Solo che non esaurisce più l'esplicitazione del *rei publicae polliceri* connotato da una *iusta causa*. A essa risulta affiancata, in funzione di integrazione, la locuzione *ob aliam iustam causam*. L'insieme costituito dall'*ob honorem vel ob aliam iustam causam* risulta, poi, contrapposto al *rei publicae polliceri sine causa* (vel *non ex causa*), ossia sfornito di un «motivo» significativo per il diritto. A non figurare più è (solo) la locuzione (e la *species* rappresentata dalle *pollicitationes*) *non ob honorem*; la sostituzione vi è sì stata, ma non ha interessato la bipartizione *ob honorem/non ob honorem* nel suo complesso. Alla base di ciò vi

Non posso, poi, fare a meno di evidenziare come Palazzolo, all'interno del medesimo contesto argomentativo – forse, nel tentativo di rinvenire, per quanto in via indiretta e in forma implicita, una possibile ragione di sovrapposizione di D. 50.12.13 pr. con D. 50.12.8 e di identità dei rescritti dei *divi fratres* menzionati dai due testi giurisprudenziali – abbia, nella medesima nota, chiosato – mi si perdoni l'autocitazione – «Lepore 2012, 357 nt. 13<sup>23</sup> ... ritiene ... che sia nell'uno che nell'altro passo l'ipotesi trattata sia quella di una *pollicitatio non ob honorem*, assimilando perciò di fatto i due passi»<sup>24</sup>.

Avverto l'obbligo di precisare, sin da ora – salvo ripromettermi di tornare più diffusamente sul punto nel prosieguo del lavoro<sup>25</sup> – che non ho mai espresso il convincimento secondo cui la *pollicitatio* disciplinata da D. 50.12.13 pr. avrebbe avuto (al pari di quella di cui in D. 50.12.8) carattere *non ob honorem*. Mi limito, al momento, a richiamare – in quanto, di per sé, sufficienti a privare di fondamento l'attribuzione così operata da Palazzolo – le parole con cui egli stesso mi ha, espressamente, ascritto il 'merito' di avere «dimostrato, sulla base di apprezzabili testimonianze epigrafiche (in particolare AÉ 1916, nr. 35 e AÉ 1916 nr. 36), come le

---

sarebbe stato il fatto che l'*honor* non avrebbe più costituito l'unica *causa pollicitationis* rilevante per il diritto (anche se, sola *iusta causa* ad essere menzionata in modo esplicito ed autonomo, sembra conservare una sorta di plusvalore rispetto alle altre *iustae causae*, ricomprese tutte nella generica ed indeterminata locuzione *ob aliam iustam causam*). Di riflesso, la categoria costituita dalle *pollicitationes non ob honorem*, visto il carattere residuale e antitetico (rispetto all'*ob honorem*) della stessa, avrebbe finito per risultare incongrua di fronte al riconoscimento di *aliae*, in quanto diverse dall'*honor*, *iustae causae* e, al contempo, di fronte a un *discrimen* delle *pollicitationes* vertente sulla presenza o meno di una *iusta causa*. Nulla avrebbe, cioè, ostato a che si avessero promesse le quali, mentre all'interno della dicotomia *ob honorem/non ob honorem* sarebbero state assunte nella *species* 'residuale', quella *non ob honorem* e, in quanto tali, avrebbero vincolato il *pollicitator* solo laddove fosse intervenuto un *coeptum opus*, calate nella nuova realtà definitoria-sistematica costruita sull'antitesi: *ob honorem vel ob aliam iustam causam/sine causa (non ex causa)*, sebbene non riferibili all'assunzione di un *honor*, in quanto, comunque, connotate da una (*alia*) *iusta causa*, sarebbero risultate di per sé cogenti, ossia idonee a vincolare in modo diretto ed immediato il *pollicitator* all'esecuzione della relativa prestazione (laddove fosse consistita in un *facere opus*). Proprio l'esigenza di prendere atto di tale cambiamento definitorio-sistematico e, al tempo stesso, di regime normativo e dell'impossibilità di contemperarlo con il carattere, per così dire, 'ibrido' e, al tempo stesso residuale (rispetto all'*ob honorem*), della *species* costituita dalle *pollicitationes non ob honorem* (all'interno della quale avrebbero finito per 'ricadere' sia *pollicitationes ob aliam iustam causam* sia *pollicitationes sine iusta causa vel non ex causa*, connotate da un differente e per più versi contrapposto regime), avrebbe imposto – sembra verosimile e logico sostenerlo – l'eliminazione della qualificazione *non ob honorem*. Un'articolata elencazione (è difficile dire, però, se da considerarsi esaustiva) delle diverse ipotesi di *coeptum opus* ricorre nei §§ 3-5 di D. 50.12.1. La rilevanza del *coeptum opus* ai fini della vincolatività del *rei publicae polliceri* risulta attestata anche da: D. 50.4.16.1; D. 50.12.3 pr.; D. 50.12.6.1; D. 50.12.9; D. 50.12.11; D. 50.12.14.

<sup>23</sup> Il rinvio è a LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit.

<sup>24</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 182, nt. 271.

<sup>25</sup> Cfr. *infra*.

due espressioni *ob honorem* e *pro honore* siano del tutto equivalenti e interscambiabili»<sup>26</sup>. Stando così le cose, non avrei mai potuto – salvo rendermi autore di un grave e ingiustificabile nonsenso logico – ritenere che in D. 50.12.13 pr., ove a qualificare la promessa ricorre, per l'appunto, la locuzione *pro honore (qui pro honore polliciti sunt)*, Papirio Giusto (e i *divi fratres*) avesse(ro) avuto riguardo a una *pollicitatio non ob honorem*<sup>27</sup>.

In via incidentale, osservo come la stessa nota di perplessità sia stata in me suscitata dal modo in cui sempre Palazzolo, seppur in termini più generici, ha ritenuto di richiamarmi, accostandomi a Mario Talamanca («sul punto cfr. Talamanca 1990a, 614<sup>28</sup>; Lepore, 2012, 364 e nt. 24<sup>29</sup>»<sup>30</sup>), in rapporto alla seguente affermazione: «si usa distinguere da alcuni autori una *pollicitatio ob honorem*, che avviene in relazione all'ingresso in una carica magistratuale o sacerdotale, ed una *pollicitatio ob casum* che è indipendente da questa. Quest'ultima sarebbe stata soggetta ai divieti *ex lege Cincia*, mentre per l'altra l'*honor* sarebbe stato considerato una sufficiente controprestazione».

In effetti, la menzione di Mario Talamanca può ritenersi, nella sostanza, pertinente. Costui, nella sede indicata da Palazzolo, risulta, infatti, avere dichiarato conoscersi due specie di *pollicitatio* a una *res publica*: quella «*ob honorem* (che avviene in relazione all'ingresso in una carica magistratuale o sacerdotale) e quella *non ob honorem* (od *ob casum*)», individuando, al contempo, «la principale differenza tra le due specie, ... nel fatto che la prima è, di per sé, vincolante, mentre la seconda lo diverrebbe soltanto in seguito all'inizio dell'esecuzione dell'*opus* o del pagamento della somma» (salvo, peraltro, precisare che «al riguardo s'incontrano nelle fonti difficoltà non ancora del tutto superate»). In questo modo, egli ha dato l'impressione di assimilare, (quantomeno) rispetto al regime di obbligatorietà, le *pollicitationes non ob honorem* e quelle *ob casum*, che ha contrapposto a quelle *ob honorem*. Risulta, quindi, giustificato il fatto che Palazzolo abbia ritenuto di ricomprendere Talamanca tra coloro che hanno distinto «una *pollicitatio ob honorem*, che avviene in relazione all'ingresso in una carica magistratuale o sacerdotale, e una *pollicitatio ob casum* che è indipendente da questa».

---

<sup>26</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 180, nt. 257. Negli stessi termini si è espresso anche BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit. p. 131, nt. 654, 529 ss. e 677 ss. Si veda LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit. p. 234 ss.; ID., *Sul significato della locuzione 'pro honore'*, in *Scritti in onore di Generoso Melillo* (cur. A. PALMA), 2, Napoli, 2009, p. 629-643 [= *Saggi sulla promessa unilaterale nel diritto romano*, Milano, 2019, p. 45-62]; ID., *Alcune osservazioni lessicali ed esegetiche in tema di taxatio nelle fonti epigrafiche*, in *RDR*, 11, 2011, p. 1-16 [= *Ivi*, p. 63-90].

<sup>27</sup> Cfr. *infra*.

<sup>28</sup> Il rinvio è a M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990.

<sup>29</sup> Il rinvio è a LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit.

<sup>30</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 181, nt. 258.

Non vale, però, altrettanto per quanto concerne la citazione che mi concerne. Non posso, infatti, fare a meno di dichiararmi del tutto estraneo:

- a) innanzitutto, alla distinzione di ordine sistematico in rilievo: *pollicitationes ob honorem/pollicitationes non ob honorem sive ob casum*; avendo, piuttosto, sostenuto e illustrato la necessità di ricomprendere le *pollicitationes ob casum* tra quelle che in D. 50.12.1.1 risultano qualificate *ob aliam iustam causam*, ossia tra le promesse connotate, al pari di quelle *ob honorem*, da una *causa* giuridicamente rilevante (*si quidem ob honorem promiserit*<sup>31</sup> *decretum sibi vel decernendum vel ob aliam iustam causam, tenebitur ex pollicitatione*)<sup>32</sup>;
- b) quindi, all'ipotesi di Talamanca di 'assimilare' le *pollicitationes ob casum* a quelle *non ob honorem* e, di conseguenza, seppure in via indiretta, di fare discendere l'«esigibilità» delle stesse da un principio di esecuzione della relativa prestazione (avendo, piuttosto, sostenuto e illustrato la necessità di ascrivere carattere, di per sé, vincolante alle *pollicitationes ob casum*, al pari di quelle *ob honorem*<sup>33</sup>);
- c) ancora, alla duplice proposta ricostruttiva – a cui Palazzolo sembra avere aderito – di:
  - applicare alle (sole) *pollicitationes ob casum* i «divieti *ex lege Cincia*» (avendo, piuttosto, sostenuto e illustrato la non riferibilità di tale legge al *rei publicae polliceri*, a prescindere dalla tipologia: *ob honorem vel ob aliam iustam causa/sine causa vel non ex causa* della promessa<sup>34</sup>);
  - identificare nell'*honor* una sorta di corrispettivo di quanto promesso (avendo, piuttosto, sostenuto doversi condividere le argomentazioni addotte da Gian Gualberto Archi<sup>35</sup> a sostegno della natura giuridica di «(giusto) motivo» dell'*honor*)<sup>36</sup>.

Nessuna delle affermazioni contenute nel brano di Palazzolo appena sopra riportato mi può, perciò, essere ascritta e, di conseguenza, il richiamo che mi vede accostato a Talamanca risulta del tutto inconferente.

In forma di sostanziale conclusione si possono, poi, leggere gli enunciati con cui Palazzolo – quasi a spiegare ulteriormente la frase: «coloro che hanno promesso per un onore la costruzione di un'opera devono costruirla e non essere costretti

<sup>31</sup> Per la dimostrazione dell'equivalenza di valore e di significato, all'interno del contesto che qui rileva, di *polliceri* e di *promittere*, nonché dei corrispondenti sostantivi (*pollicitatio* e *promissum*), mi sia consentito rinviare ancora a LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., *praecipue* p. 31 ss.

<sup>32</sup> LEPORE, *Ivi*, *praecipue* p. 277 ss.

<sup>33</sup> LEPORE, *Ivi*, *praecipue* p. 282 ss.

<sup>34</sup> LEPORE, *Ivi*, *praecipue* p. 277 ss.

<sup>35</sup> *La «pollicitatio» nel diritto romano*, in *Rivista Italiana di Scienze Giuridiche*, 8, 1933, p. 598 ss.

<sup>36</sup> Mi permetto di rinviare, ancora una volta, a LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., *praecipue* p. 286 ss.

a versare denaro per essa»<sup>37</sup> – ha, a più riprese, riconosciuto al rescritto dei *divi fratres* richiamato da D. 50.12.13 pr. il riconoscimento dell'obbligo per il *pollicitator* di dare effettiva esecuzione all'*opus* promesso e, con esso, del divieto per la *res publica* (spero di non tradire il pensiero dello studioso) di «monetizzare» la *pollicitatio pro honore*, pretendendo dall'evergete l'erogazione di una somma di denaro pari al valore dell'opera da lui promessa, ma del tutto svincolata dalla *extractio* della stessa («non si può imporre al promittente di versare una somma corrispondente al posto di quella»<sup>38</sup>; «occorre che l'opera sia costruita ... non si può imporre al promittente di versare una somma corrispondente al posto di quella»<sup>39</sup>; solo l'opera promessa «può essere reclamata dalla *civitas* non il suo equivalente in denaro»<sup>40</sup>; «col rescritto si vuole affermare che l'obbligo assunto riguarda l'esecuzione dell'opera pubblica, e che perciò la *civitas*, mentre può obbligare il promittente ad adempiere a quest'obbligo, non può invece pretendere da lui la sostituzione con una somma di denaro»<sup>41</sup>.

**2.b.** Gli esiti interpretativi dell'esame svolto, nei termini fin qui descritti, su D. 50.12.13 pr., Palazzolo li ha, per così dire, 'calati' su D. 50.12.8.

Questo frammento – tratto dal terzo libro *de officio consulis* di Ulpiano – affronterebbe «una questione molto simile» – Palazzolo ne è convinto – a quella considerata dal rescritto degli *Imperatores Antoninus et Verus Augusti* di cui in D. 50.12.13 pr. e, di riflesso, da Papirio Giusto: non a caso in D. 50.12.8 – ha rimarcato lo studioso – «viene citata proprio una costituzione dei *divi fratres* sull'argomento» (*divi fratres Flavio Celso in haec verba rescripserunt*)<sup>42</sup>.

«Il caso (sono sempre le parole di Palazzolo<sup>43</sup>) è quello di Stazio Rufino, il

---

<sup>37</sup> Si veda *supra*, nt. 12.

<sup>38</sup> Cfr. *supra*.

<sup>39</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 181.

<sup>40</sup> PALAZZOLO, *Ivi*, p. 180, nt. 257.

<sup>41</sup> PALAZZOLO, *Ivi*, p. 182, nt. 271. Corre, peraltro, l'obbligo di precisare come in ordine all'espressione *non pecunias pro his inferre cogi*, che chiude D. 50.12.13 pr., accanto alla lettura 'tradizionale' – a cui si ritiene di aderire [si veda anche *infra*] – che vi ha visto l'attestazione dell'impossibilità per la *res publica* di costringere il promittente a corrispondere, in sostituzione dell'*opus* promesso, un'equivalente somma di denaro, sono state formulate in seno alla dottrina diverse, altre, per più versi antinomiche, proposte interpretative, su di esse si veda *infra*, nt. 103 e 104.

<sup>42</sup> PALAZZOLO, *Ivi*, p. 181; lo studioso ha, altresì, osservato: «Non sappiamo, come nella gran parte dei rescritti riferiti da Papirio Giusto, chi sia il destinatario della costituzione [richiamata da D. 50.12.13 pr.], né come il principio generale ivi affermato sia stato poi specificato in un ordine dato dagli imperatori ai giudici che avrebbero dovuto decidere la questione. C'è però un frammento, tratto dal terzo libro *de officio consulis* di Ulpiano, nel quale viene affrontata una questione molto simile, e nel quale viene citata proprio una costituzione dei *divi fratres* sull'argomento»; il rinvio è fatto, per l'appunto, a D. 50.12.8.

<sup>43</sup> PALAZZOLO, *Ivi*, p. 182.

quale ha promesso alla città dei *Gabinii* di rifare<sup>44</sup> un proscenio ma poi, a causa di una *adversa fortuna*, per la quale era stato *relegatus* per un triennio dal *praefectus urbi*, aveva offerto alla città una somma di denaro al posto dell'opera da realizzare<sup>45</sup>. Gli imperatori scrivono a Flavio Celso che sarebbe opportuno<sup>46</sup> che Stazio Rufino adempia alla promessa fatta portando a termine l'opera iniziata, dato che avrebbe potuto comunque farlo attraverso un amico<sup>47</sup>; e che invece, qualora egli si fosse rifiutato, i legittimi rappresentanti della città<sup>48</sup> avrebbero potuto adire i consoli (all'interno della frase *qui legitime pro civitate agere possint, nomine publico adire adversus eum iudices poterunt* il termine *iudices* è stato ritenuto dalla gran parte degli interpreti – Palazzolo compreso<sup>49</sup> – il frutto di un'interpolazione eseguita dai compilatori giustinianeï<sup>50</sup>), i quali, quanto prima possibile, prima che egli parta per l'esilio, instaurino una *cognitio*, e se stabiliranno che l'opera debba essere completata, lo obblighino ad obbedire, o in mancanza emettano gli opportuni

<sup>44</sup> L'utilizzo, da parte di Palazzolo, del verbo «rifare» per rendere il latino *exstruere* – che ricorre in D. 50.12.8, in correlazione a *promittere* e in riferimento a *proscenium*, a delineare l'oggetto e la natura della prestazione promessa da *Staius Rufinus*, risulta impreciso. L'espressione «ha promesso ... di rifare un proscenio» sembra, infatti, alludere a un preesistente proscenio che sarebbe in tutto o in parte venuto meno e che il *pollicitator* avrebbe inteso ricostituire. In realtà, nulla di tutto ciò risulta desumibile dalla formulazione: *opus proscaeni ... exstructurum; promisit* che, piuttosto, lascia intendere che la *pollicitatio* era volta alla realizzazione di un'opera pubblica del tutto nuova e non a ripristinarne una precedente.

<sup>45</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 182.

<sup>46</sup> Sull'uso dell'avverbio *probe* (*Probe faciet Staius Rufinus, si opus proscaeni, quod se Gabinis exstructurum promisit, quod tandem adgressus fuerat, perficiat*) e sulla possibilità di instaurare un 'parallelismo' con l'aggettivo *probus*, si veda BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 370 e ivi nt. 1751, il qualer ha, tra l'altro, osservato come «L'expression *probe faciet*, pour désigner l'attitude attendue du promettant, relève de la convenance, plutôt que de l'autorité. Dans le contexte du litige, le verbe *debere* est utilisé pour caractériser l'apport de la promesse qui ne doit pas être affecté par la situation (*gratiam muneris minuere non debet*) et non pour indiquer précisément que Staius Rufinus devait exécuter. Par contraste *debere* est réutilisé plus bas dans le fragment pour indiquer que l'évergète pourrait devoir achever l'ouvrage promis. Mais cela désigne une situation hypothétique, après examen des juges (*si opus perfici ab eo debere constituerint*). Par conséquent, les empereurs sont passés plutôt par des moyens détournés pour résoudre le litige, et ont offert une solution procédurale précise. Ils n'ont pas tranché directement dans le sens de l'obligation. Mais ils ont laissé à l'organe juridictionnel concerné, le soin de décider dans un premier temps si Staius Rufinus devait ou non accomplir sa promesse, avant de donner à cette juridiction des instructions quant aux mesures à prendre».

<sup>47</sup> Si veda *infra*.

<sup>48</sup> Si veda *infra*.

<sup>49</sup> PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C.*, cit., p. 217, nt. 31 e 34; ID., *Papirius Iustus*, cit., p. 181.

<sup>50</sup> Si vedano gli autori citati in LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., p. 359 e s., nt. 15 e 17, cui *adde* BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 363 ss.

provvedimenti conservativi, tra cui gli imperatori suggeriscono la possibilità di vietare l'alienazione di un fondo situato nel territorio della città»<sup>51</sup>.

Così delineato il quadro normativo del testo ulpiano e, per suo tramite, i caratteri e le specificità della fattispecie in esso presa in esame, Palazzolo ha rimarcato l'«innegabile ... somiglianza, sia del caso che della soluzione prospettata dagli imperatori»<sup>52</sup> che sussisterebbe tra D. 50.12.8 e D. 50.12.13 pr.

Risulterebbe, quindi, del tutto logico e, al contempo, necessitato – ha concluso lo studioso – «pensare che [il rescritto] riferito da Ulpiano [in D. 50.12.8] contenesse almeno parte del testo [di quello] riferito in uno stringatissimo sunto da Papirio [in D. 50.12.13 pr.]. In particolare, appare di rilievo il punto secondo cui, in entrambi i brani, si afferma che non è possibile che la civitas pretenda una somma di denaro al posto dell'opera pubblica che si era promessa»<sup>53</sup>.

Il fatto che il contenuto normativo di D. 50.12.13 pr. e, quindi, quello del provvedimento imperiale richiamato da Papirio Giusto (*Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt*) siano espressi in forma, per così dire, di regola «astratta», mentre quello di D. 50.12.8 si sostanzia nell'esaustiva illustrazione – implicazioni processuali comprese<sup>54</sup> – del caso specifico che avrebbe avuto come protagonista Stazio Rufino e, in rapporto a questo, nella trascrizione estesa e testuale del rescritto dei *divi fratres* (*divi fratres Flavio Celso in haec verba rescripserunt:*), ha indotto Palazzolo a sostenere, quale congettura interpretativa «più convincente», «che ... i compilatori [giustiniani] abbiano trovato lo stesso rescritto sia nell'opera di Papirio che in quella di Ulpiano, e che abbiano fortemente rimaneggiato il brano papiriano, riducendolo all'affermazione del principio generale, ed abbiano invece mantenuto quasi nella sua interezza il testo riferito da Ulpiano con tutte le norme relative all'iter processuale»<sup>55</sup>.

In definitiva, quindi, Papirio Giusto, nel riferire che *Imperatores Antoninus et*

---

<sup>51</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 182. Cfr. anche BARTOLOTTI, *Ivi*, p. 39, 184, 367 e ivi nt. 1738, 372.

<sup>52</sup> PALAZZOLO, *Ibidem*.

<sup>53</sup> PALAZZOLO, *Ivi*, p. 182 e s.

<sup>54</sup> Si veda *infra*.

<sup>55</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 183 (cfr. anche gli autori citati a p. 182, nt. 272). Lo studioso ha, altresì, osservato: «Sta di fatto che, certamente, si può pensare sia a due rescritti diversi, uno dei quali Papirio Giusto avrebbe riportato sinteticamente nella forma di una massima, e così sarebbe stato riprodotto dai compilatori, e l'altro riportato testualmente da Ulpiano; come pure che Ulpiano avesse davanti agli occhi lo stesso rescritto, consultato attraverso una fonte diversa da Papirio, dalla quale ha attinto il testo originale. L'una e l'altra congettura sono entrambe ammissibili. Così come lo è una terza, che in realtà mi sembra la più convincente ... [quanto segue è riportato sopra, nel testo]. D. 50.12.8 costituisce «un des rares extraits du Digeste à ne pas avoir été amputé, par les compilateurs, de tout élément de mise en contexte temporel et géographique»; così si è espressa J. DUBOULOZ, *Le patrimoine foncier dans l'occident romain: une garantie pour la gestion des charges publiques (IIe-IVe siècle)*, in *Histoire et Sociétés Rurales*, 19, 2003, p. 26.

*Verus Augusti rescripserunt* (D. 50.12.13 pr.), e Ulpiano, nel richiamare che i *divi fratres Flavio Celso in haec verba rescripserunt* (D. 50.12.8), avrebbero alluso al medesimo provvedimento degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero. Rispetto all'evidenza dell'identità sostanziale delle fattispecie disciplinate da D. 50.12.13 pr. e da D. 50.12.8 e del rescritto dei *divi fratres* richiamato da entrambi i frammenti giurisprudenziali, che ad esso avrebbero conformato i relativi dispositivi normativi, Palazzolo dà l'impressione avere considerato del tutto 'marginali' quelle che – a suo dire – costituirebbero (solo) delle 'piccole differenze'.

«La più importante è quella che nel rescritto riportato da Ulpiano si tratta di un'opera già iniziata e da completare, mentre in quello riferito da Papirio è sembrato che si tratti di un'opera non ancora iniziata»<sup>56</sup>; un'altra – cito sempre da Palazzolo – «potrebbe sussistere nel *cogi* del frammento di Papirio. In effetti sembra strano che gli imperatori abbiano usato quel termine per negare una facoltà del promittente e cioè quella di fare una donazione in denaro al posto dell'opera pubblica che si era impegnato a costruire»<sup>57</sup>.

Peraltro, circa la prima differenza, si è già evidenziato come Palazzolo sia parso mettere in discussione la veridicità del secondo corno dell'enunciato con cui l'ha espressa, quello concernente D. 50.12.13 pr. e il rescritto imperiale ivi menzionato. Egli mi è, infatti, parso sostenere l'impossibilità di desumere alcunché di certo dal dettato del frammento papiriano in ordine al fatto che l'*opus* promesso *pro honore* fosse stato (o meno) *coeptum*. Non si potrebbe, quindi, escludere – sembra questo l'avviso dello studioso – che il provvedimento di *Antoninus et Verus* e, conseguentemente, il *principium* di Papirio Giusto – nel fare divieto alla *res publica* beneficiata di coartare il promittente a corrispondere, in luogo dell'*opus* oggetto della *pollicitatio pro honore*, una somma di denaro pari al valore dello stesso (*opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi*) – avessero (al pari di D. 50.12.8 e del rescritto dei *divi fratres* richiamato da Ulpiano) riguardo, pur senza darne esplicitazione, a un *opus coeptum*. In effetti, la chiosa, già sopra richiamata: «non si afferma certo [in D. 50.12.13 pr.] che l'opera da *exstruere* non sia stata iniziata», si presta benissimo a essere letta quale attestazione, seppur implicita, della maggiore propensione di Palazzolo per la soluzione interpretativa che presuppone essere già stata avviata la realizzazione degli *opera ... qui pro honore polliciti sunt*.

Quanto alla seconda differenza – da notare, peraltro, la forma dubitativa («potrebbe») con cui risulta enunciata da Palazzolo – ritengo (lo studioso non fornisce alcuna indicazione in proposito) che trovi elettiva esplicitazione nei contrapposti enunciati riportati di seguito (peraltro, si è già avuto modo di darne con-

<sup>56</sup> PALAZZOLO, *Ivi*, p. 182.

<sup>57</sup> PALAZZOLO, *Ivi*, p. 182, nt. 271. Circa la proposta formulata da Scarlata Fazio di assumere il carattere compilatorio del termine *cogi* e di sostituirlo con *admittendos*, si veda *infra* e nt. 99.

to). Due concernono D. 50.12.13 pr. e – assumendo che il *pollicitator* non abbia adempiuto alla prestazione promessa – ascrivono al provvedimento dei *divi fratres* la statuizione della necessità «che l’opera sia costruita, e che non si [possa] imporre al promittente di versare una somma corrispondente al posto di quella»<sup>58</sup>, per cui «la *civitas*, mentre può obbligare il promittente ad adempiere a[ll]’obbligo [riguardante l’esecuzione dell’opera pubblica], non può ... pretendere da lui la sostituzione con una somma di denaro»<sup>59</sup>; un terzo enunciato si riferisce, invece, a D. 50.12.8 e ipotizza che «Stazio Rufino ... [avesse] offerto alla città una somma di denaro al posto dell’opera da realizzare»<sup>60</sup>.

Palazzolo, quindi, appare proiettato a riconoscere che in D. 50.12.13 pr. il *pecunias inferre*, in luogo dell’*opus facere (pro his)*, sarebbe stato, indebitamente (è quanto avrebbero sentenziato Marco Aurelio e Lucio Vero), preteso (*cogi*) dalla *res publica*, contro – è logico ritenerlo – il volere dello stesso evergete; al tempo stesso, egli dà l’impressione di leggere in D. 50.12.8 che la corresponsione della *pecunia* sarebbe stata offerta da *Staius Rufinus* alla *civitas* di Gabi (e che quest’ultima l’avrebbe rifiutata, in ottemperanza a quanto statuito dai *divi fratres*). Peraltro, rispetto alla significativa differenza, così intesa ed espressa da Palazzolo, intercorrente tra i due testi giurisprudenziali e le relative statuizioni imperiali, non escluderei di poter cogliere nella sottolineatura «In effetti sembra strano che gli imperatori abbiano usato quel termine [*cogi*] per negare una facoltà del promittente e cioè quella di fare una donazione in denaro al posto dell’opera pubblica che si era impegnato a costruire»<sup>61</sup>, da parte dello studioso, una sorta di «apertura» circa la possibilità di riconoscere che anche in D. 50.12.13 pr. la sollecitazione a «monetizzare» la prestazione promessa, fosse originata non dalla *res publica*, bensì dallo stesso *pollicitator*. A costui, quindi, l’intervento imperiale avrebbe, per l’appunto, negato la facoltà di donare una somma di denaro quale «surrogato» dell’*opus* che si era impegnato a realizzare.

3. Ho già anticipato l’intenzione di tornare su alcuni «momenti» del quadro interpretativo appena delineato (anche in considerazione di come sia stato «coinvolto» nella sua costruzione), frutto del serrato confronto condotto da Palazzolo tra D. 50.12.13 pr. e D. 50.12.8.

Non ambisco, di certo, svolgere una disamina esaustiva e lemmatica dei due testi giurisprudenziali; piuttosto, intendo, in termini più ristretti, introdurre ulteriori elementi di discussione e di precisazione critica che ritengo utili nella previsione di offrire una lettura del rapporto intercorrente tra D. 50.12.13 pr. e

---

<sup>58</sup> Cfr. *supra*.

<sup>59</sup> Cfr. *supra*.

<sup>60</sup> Cfr. *supra*.

<sup>61</sup> Cfr. *supra*.

D. 50.12.8 in parte alternativa a quella che è stata rappresentata da Palazzolo, in termini – lo si è visto – di «innegabile somiglianza, sia del caso che della soluzione prospettata dagli imperatori» e, di riflesso, di riferibilità delle espressioni: *Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt* (D. 50.12.13 pr.) e *divi fratres Flavio Celso in haec verba rescripserunt* (D. 50.12.8) al medesimo provvedimento imperiale.

**3.a.** Desidero, innanzitutto, integrare la «presa di distanza» sopra operata rispetto all'assunto con cui Palazzolo mi ha attribuito il convincimento che «sia nell'uno che nell'altro passo l'ipotesi trattata sia quella di una *pollicitatio non ob honorem*».

Osservo,

- a) come, nella sede richiamata dall'autore: «Lepore 2012, 357 nt. 13»<sup>62</sup>, io abbia circoscritto ogni attenzione a D. 50.12.8; come mi sia limitato, nello specifico, ad affermare che «il fatto che nel frammento ulpiano non si faccia riferimento ad alcun *honor* e, di contro, si sottolinei l'intervenuto incominciamento dell'*opus* promesso («*quod tandem adgressus fuerat*»), circoscrivendo l'obbligo del *pollicitator* al «*perficere opus*» (l'espressione verbale ricorre ben tre volte), ritengo legittimi ad ipotizzare che la fattispecie concernesse una promessa *non ob honorem*»;
- b) come abbia, in chiusura della nota in oggetto (nt. 13), manifestato, seppure attraverso una formula ellittica e di rinvio<sup>63</sup>, forti perplessità circa l'ipotesi, avanzata da Mariano Scarlata Fazio, secondo cui la *pollicitatio* di cui in D. 50.12.8 «sarebbe stata formulata *ob honorem* («*decretum vel decernendum*»), ma la condanna del promittente alla *relegatio*, comportando la perdita della carica pubblica o rendendo impossibile il conferimento della stessa, avrebbe determinato il venire meno della *causa pollicitationis* e, con essa, del carattere obbligatorio della promessa»<sup>64</sup>; questo, peraltro, si sarebbe, per così dire, ricostituito con l'avvio dell'esecuzione del *prosaenium*; tale circostanza avrebbe orientato la risposta degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero nel senso di disporre la prosecuzione e l'ultimazione dell'opera<sup>65</sup>. L'espressione *quod tandem adgressus*

<sup>62</sup> Cfr. *supra*.

<sup>63</sup> «Non ritengo condivisibile, per le stesse ragioni che mi hanno indotto a rifiutare l'interpretazione proposta da G.G. Archi in ordine a D. 50.12.6.1 e a D. 50.4.16.1 ...».

<sup>64</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 182.

<sup>65</sup> SCARLATA FAZIO, *Principii vecchi e nuovi di Diritto privato nell'attività giurisdizionale dei Divi Fratres*, Catania, 1939, p. 107. Circa il fatto che il *coeptum opus* costituisse un presupposto di vincolatività delle *pollicitationes non ob honorem*, meglio *sine causa vel non ex causa* – tale carattere, come si è visto, avrebbe assunto, secondo Scarlata Fazio, la promessa formulata all'indirizzo della *civitas* di Gabi da *Staius Rufinus* ('nata' come *ob honorem decretum vel decernendum*) a seguito dell'intervento della *relegatio* (quest'ultima, infatti, col fare perdere al promittente la carica già conferitagli o col rendere impossibile il suo conferimento, laddove non fosse ancora intervenuto, avrebbe

*fuera, perficiat*, che ricorre in D. 50.12.8 e che sarebbe stata presente nel rescritto dei *divi fratres*, avrebbe, quindi, esplicitato il presupposto di vincolatività della *pollicitatio* formulata da *Stadius Rufinus*.

Il fatto che quest'ultima avesse avuto sin dall'origine carattere *non ob honorem* o, piuttosto – come ha ipotizzato Scarlata Fazio e hanno ritenuto di assumere altri interpreti dopo di lui<sup>66</sup> – ‘costituitasi’ *ob honorem* (*decretum vel decernendum*) si fosse trasformata in *non ob honorem* a seguito della *relegatio* subita dal *pollicitator* e della conseguente impossibilità per lo stesso di *inire honorem* o di continuare a rivestirlo – non avrebbe avuto alcun rilievo rispetto alla cogenza della stessa e, quindi, al vincolo di *perficere proscaenium*. Tale obbligo, infatti, avrebbe già gravato *Stadius Rufinus* nel momento in cui i *divi fratres* si trovarono a rispondere alla richiesta loro rivolta (forse) da *Flavius Celsus* e ciò in ragione, per l'appunto, del *coeptum opus*, di cui la formula *quod tandem adgressus fuera, perficiat* fornisce compiuta attestazione.

In ordine, poi, alla decisione di Scarlata Fazio di riferire alla *pollicitatio* presa in esame da D. 50.12.8 e, di riflesso, dal rescritto dei *divi fratres* originario carattere *ob honorem*, non posso fare a meno di osservare come essa presenti una forte connotazione congetturale. Il provvedimento degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, sebbene si dimostri, almeno nella ‘trascrizione’ ulpiana, attento e puntuale a esplicitare i particolari del caso (non mancando, ad esempio, di rimarcare il fatto che l'esecuzione del proscenio<sup>67</sup> oggetto della *pollicitatio* era stata «finalmente» avviata: *quod tandem*<sup>68</sup> *adgressus fuera*) – omette, infatti, il

---

fatto venire meno la *causa* che in un primo tempo aveva connotato la promessa) – si veda *supra*.

<sup>66</sup> Si veda, per tutti, da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 598 ss. il quale non ha escluso la possibilità di accogliere, seppure quale mera congettura, l'ipotesi ricostruttiva di Scarlata Fazio e, quindi, che «la promesse de *Stadius Rufinus* aurait été faite *ob honorem*, mais la *relegatio* aurait eu pour effet de faire perdre à l'évergète une charge déjà conférée ou de rendre impossible son octroi dans le cas où il ne serait pas encore intervenu. Par-là, l'obligation serait restée sans cause»; secondo Bartolotti a venire, nello specifico, in rilievo sarebbe il modo in cui il rescritto dei *divi fratres* qualifica il contenuto della *pollicitatio* di *Stadius Rufinus* come *munus* [si veda *infra*, nt. 113]. Ora, secondo la definizione datane da Ulpiano, sulla scorta di quanto asserito da Labeone, in D. 50.16.194 (Ulp. 43 ad ed.): *Inter "donum" et "munus" hoc interest, quod inter genus et speciem: nam genus esse donum Labeo a donando dictum, munus speciem: nam munus esse donum cum causa, ut puta natalicium, nuptalicium, il munus avrebbe integrato un tipo particolare di donum, caratterizzato per il fatto di essere cum causa; quest'ultima in D. 50.12.8 avrebbe potuto benissimo identificarsi, per l'appunto, con un bonos. Cfr., altresì, V. SCARANO USSANI, "Privilegium exigendi" e ideologia della città, in *Labeo*, 29, 1983, p. 275 e ivi nt. 46; ID., *Le forme del privilegio, Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli, 1992, p. 165 nt 47.*

<sup>67</sup> La possibilità che il *proscenium* identificasse (solo) una porzione di un *opus* più ampio e articolato, è stata argomentata da BARTOLOTTI, *Ivi*, p. 538 ss.

<sup>68</sup> È stato sostenuto che l'avverbio *tandem* fungerebbe da indicatore circa la consapevolezza dei *divi fratres* riguardo alla lentezza dell'esecuzione del *proscenium* promesso; per cui essi avrebbero condiviso l'impazienza della città di Gabi nel vedere l'*opus* ultimato; cfr. BARTOLOTTI, *Ivi*, p. 370,

benché minimo accenno a una possibile questione concernente il venir meno, in conseguenza della *relegatio* triennale inflitta a *Staius Rufinus* dal *praefectus urbis*, della (*iusta*) *causa*, che (quantomeno in principio) avrebbe connotato la promessa, e, di riflesso, del perdurare o meno del carattere *ob honorem* della *pollicitatio* e con esso della cogenza della stessa, nonché, ancora, dell'incidenza da ascrivere alla *inchoatio operis*. Eppure, se tali interrogativi fossero stati al centro della decisione imperiale, sarebbe stato logico attendersi che Marco Aurelio e Lucio Vero ne dessero esplicita menzione, considerato il rigore espositivo e l'attenzione ai particolari che – come si è appena rimarcato – risulta permeare il provvedimento imperiale.

Vi è, poi, a mio avviso, la difficoltà – che, peraltro, tale non è sembrata a Scarlata Fazio e a quanti ne hanno condiviso il pensiero – di riconnettere alla mancata assunzione dell'*honor* il 'declassamento' della *pollicitatio* di *Staius Rufinus* in *non ob honorem*. L'ipotesi mi pare, infatti, presupporre l'identificazione dell'*honor* quale corrispettivo della prestazione promessa, il cui venir meno avrebbe privato la *pollicitatio* – trasformatasi da *ob honorem* in *non ob honorem* – della sua cogenza (quest'ultima si sarebbe, però, 'ricostituita' in un momento successivo, in forza dell'intervenuto *coeptum opus*).

Ho già avuto occasione di soffermarmi sulle diverse ragioni di ordine logico e di carattere testuale che ritengo ostino all'accoglimento dell'assimilazione: *honor* = corrispettivo e, al contempo, di evidenziare come più di un fondato argomento induca, piuttosto, ad attribuire all'*honor* la veste di «(giusto) motivo» della promessa <sup>69</sup>.

In questa sede posso solo richiamare, in forma di sintetico rinvio e di mera esemplificazione:

- il ricorrere nelle fonti tecniche dei termini *donatio* e *donare* in relazione a *pollicitationes* aventi *causa* in un *honor*, quale precipua attestazione del carattere donatorio di tutte le promesse ad una *res publica*, le quali, quindi – a prescindere dall'essere o meno correlate all'assunzione di un *honor* – sarebbero state tutte, ugualmente, connotate da gratuità;
- l'anomalia rappresentata dall'assumere la natura onerosa del *rei publicae polliceri ob honorem* a fronte di un *honor* non conferito (*decretum*) ma da attribuire (*decernendum*), un *honor* che avrebbe costituito un corrispettivo (solo) eventuale, dato che circa la sua (futura) effettiva assunzione il *pollicitator* non avrebbe potuto nutrire alcuna certezza – la fattispecie risulta, espressamente, prevista e disciplinata da D. 50.12.1.1: *si quidem ob honorem promiserit decretum sibi vel decernendum*;

387, nt. 1834.

<sup>69</sup> LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., praecipue p. 286 e s., 366 ss.

- ancora, l'impossibilità di identificare un corrispettivo in rapporto alle *pollicitationes ob casum*, ossia alle promesse relazionate al *casus* che – come è dato leggere in D. 50.12.7 *quem civitas passa <possa> est*<sup>70</sup> (in D. 50.12.4, Marc. 3 inst., la locuzione *ob casum* risulta esplicitata dai sostantivi *incendium*, *terrae motum*, *aliqua ruina*, attraverso i quali Marciano individua – è difficile dire con quale grado di tecnicismo e di esaustività – le possibili *causae pollicitationis*<sup>71</sup>).

Tali promesse, infatti, in quanto connotate da una *iusta causa*, seppur diversa dall'*honor*, sarebbero state ricondotte nell'ambito delle *pollicitationes* che in D. 50.12.1 (Ulp. l.s. de off. cur. r.p.) risultano qualificate *ob aliam* (rispetto all'*honor*) *iustam causam*<sup>72</sup>.

Laddove avessero avuto ad oggetto un *opus*, sarebbero risultate (al pari di quelle *ob honorem*) vincolanti per il promittente a prescindere da qualsiasi principio di esecuzione della relativa prestazione. In considerazione del par-

---

<sup>70</sup> Il testo di D. 50.12.7 è riportato per esteso *supra* in nt. 2.

<sup>71</sup> *Propter incendium vel terrae motum vel aliquam ruinam, quae rei publicae contingit, si quis promiserit, tenetur.*

<sup>72</sup> *Si pollicitus quis fuerit rei publicae opus se facturum vel pecuniam daturum, in usuras non convenitur: sed si moram coeperit facere, usurae accedunt, ut imperator noster cum divo patre suo scripsit.* È verosimile ipotizzare che alla base dell' 'assimilazione' del *rei publicae polliceri ob casum* e quello *ob honorem vel ob aliam iustam causam* vi sia stata da parte della giurisprudenza romana e della cancelleria imperiale la presa d'atto di come il *casus* rappresentasse una 'causa' giuridicamente rilevante. Sarei, addirittura, portato a ipotizzare che proprio la necessità e, al tempo stesso, la difficoltà di dare una precisa qualificazione e una altrettanto precisa disciplina giuridiche alle *pollicitationes ob casum* (che riuscisse a contemperare l'esigenza di riconoscere al *casus quem civitas passa <possa> est* il 'ruolo' di *iusta causa* e, di riflesso, alle promesse in parola la medesima cogenza di quelle *ob honorem* con la peculiarità ed esaustività della dicotomia *ob honorem/non ob honorem*, per cui, in assenza della *causa honoris* le *pollicitationes* non sarebbero risultate vincolanti, a meno che non fosse intervenuta l'*inchoatio operis*) sia stata alla base del processo interpretativo che avrebbe portato alla configurazione, accanto e in aggiunta a quelle *ob honorem*, delle *pollicitationes ob aliam iustam causam* e, quindi, a una nuova dicotomia basata sul ricorrere o meno di una *iusta causa*. In conseguenza di ciò il regime originario – in forza del quale, all'interno della contrapposizione *ob honorem/non ob honorem* solo le promesse riferibili all'assunzione di un *honor* erano, di per sé, giuridicamente vincolanti (lo si precisa un'ultima volta: per il *pollicitator* e rispetto alle prestazioni consistenti in un *facere opus*) – avrebbe conosciuto una significativa deroga e, con essa, l'impossibilità di continuare ad ascrivere alla *species* rappresentata dalle *pollicitationes non ob honorem* l'attitudine ad assorbire tutte le promesse non riconducibili, in modo diretto, all'assunzione di un *honor*. La deroga in parola sarebbe stata costituita, per l'appunto, dalle *pollicitationes ob casum* le quali avrebbero 'dato voce' a una *iusta causa* ulteriore e nuova rispetto a quella tipica, costituita dall'*honor*. Quest'ultimo, alla luce della realtà sistematica sottesa a D. 50.12.4 e a D. 50.12.7, avrebbe visto venire meno la propria unicità quale *iusta causa pollicitationis*. Di ciò Ulpiano avrebbe dato atto attraverso l'esplicito e diretto, sebbene generico, richiamo, operato in D. 50.12.1.1, ad *aliae iustae causae* e, quindi, alla possibilità che si avessero *pollicitationes* che, nell'essere assimilate sotto il profilo del regime di vincolatività giuridica a quelle *ob honorem*, avrebbero trovato la loro ragione d'essere in «motivi» diversi dall'*honor* (*decretum vel decernendum*), ugualmente rilevanti per il diritto.

ticolare «motivo» per cui si prometteva: la necessità di soccorrere la *res publica* colpita da una pubblica sventura, il legislatore sarebbe stato indotto a praticare un'eccezione al regime giuridico generale costruito sulla contrapposizione *pollicitationes ob honorem/non ob honorem*, riconoscendo (anche) al *casus* la veste giuridica di *iusta causa pollicitationis* e, quindi, di riflesso, a statuire, con le parole impiegata da Paolo in D. 50.12.7 – peraltro, sulla scorta di un precedente rescritto dell'Imperatore Settimio Severo (*ut divus Severus Dioni*<sup>73</sup> *rescripsit*) – che *si quis promiserit se quid facturum: etsi non inchoaverit, omnimodo tenetur* o, più semplicemente, stante quanto asserisce Marciano in D. 50.12.4, a sancire: *si quis promiserit, tenetur*<sup>74</sup> (per cui, quantomeno a partire dalla fine del II inizio del III secolo d.C., accanto alla *pollicitatio ob honorem* si sarebbe avuta, un'altra categoria di promesse di per sé vincolanti, per l'appunto, quella costituita dalle *pollicitationes ob casum*). Aggiungo, in forma di chiosa, come dalle considerazioni interpretative appena svolte emerge la mia totale «estraneità» alla bipartizione sistematica *ob honorem/non ob honorem vel ob casum*.

**3.b.** Si tratta di estendere la disamina al carattere della *pollicitatio* oggetto di D. 50.12.13 pr. e, ancor prima del provvedimento degli *Imperatores Antoninus et Verus Augusti*.

Mi preme, innanzitutto, precisare come il quadro delle testimonianze epigrafiche che – stante quanto riconosciuto dallo stesso Palazzolo – dimostrerebbero l'equivalenza e l'interscambiabilità, nel contesto che qui rileva, delle espressioni *ob honorem* e *pro honore* sia più ampio di quanto indicato dallo studioso<sup>75</sup>; inoltre,

<sup>73</sup> L'identificazione del destinatario del rescritto imperiale con lo storico e politico *Lucius Claudius Cassius Dio (Cocceianus)* è stata sostenuta da: F. MILLAR, *A Study of Cassius Dio*, 1964, p. 16ss.; H.-L. FERNOUX, *Notables et élites des cités de Bithynie aux époques hellénistique et romaine (IIIe s. av.-IIIe s. ap.J.-C). Essai d'histoire sociale*, Lyon, 2004, p. 467; V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero, II. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli, 2004, p. 197; J.-P. CORIAT, *Les constitutions des Sévères: règne de Septime Sévère. I. Constitutions datées de la première période du règne (juin 193 - automne 197 ap.J.-C.) et constitutions non datées de Septime Sévère cité comme seul auteur de la décision*, Rome, 2014, p. 379.

<sup>74</sup> Su D. 50.12.4 e D. 50.12.7 ritengo di poter rinviare a LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., p. 283 ss.

<sup>75</sup> Probanti indicazioni in ordine alla possibilità di considerare, nel contesto che qui rileva, la locuzione *pro honore* equivalente quanto a significato alla 'forma' più 'consueta': *ob honorem*, ritengo si evincano, oltre che da AE, 1916, 35 e da 1916, 36, richiamate da Palazzolo [si veda *supra*], (anche) dalle seguenti iscrizioni: CIL, VIII 27382: [--- sa]cr(um) d(ecreto) d(ecurionum) [--- / --- fla]m(en) perp(etuis) cum pro honore [flamoni --- / --- promisi(?)]set praeter cellam quam sua pecunia [--- / ---]a post huius muneris pollicitationem a TIII[--- / ---]ione promisset maiori animo r(eti) p(ublicae) suae dona[vit ---]; BCTH, 1911, p. 139, nr. 8: Marti --- / Augusto sacr(um) / Quintus Gargilius / Quinti fil(ius) Pap(iria tribu) Qui/etus aedilis / praefectus pro II/vir(is) statuam / quam pro /

esse rappresentano solo uno degli indicatori di carattere testuale e di ordine logico idonei a inficiare la ricostruzione operata da Jules Roussier<sup>76</sup> (condivisa, anche in tempi recenti, da più di uno studioso<sup>77</sup>) che ascrive al *pro honore* del *principium* papiriano un valore antinomico rispetto al più ricorrente *ob honorem*, per cui, all'atto di disporre che *qui pro honore polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi Antoninus et Verus* e, mediatamente, Papirio Giusto avrebbero avuto riguardo a una *pollicitatio* formulata, non in rapporto a un *honor* già attribuito (*decretum*) o a cui si aspirava (*decernendum*), bensì funzionale a evitarne l'assunzione<sup>78</sup>.

Gli indicatori in oggetto si desumono proprio dai testi giurisprudenziali su cui Roussier ha fondato la propria ipotesi ricostruttiva in merito alla locuzione *pro honore* di D. 50.12.13 pr. e, di riflesso, in merito al carattere della *pollicitatio* di cui nel *principium*.

Sono dell'avviso che, laddove considerati e valutati in modo compiuto, essi avrebbero dovuto indurre Palazzolo a esprimersi in termini di definitività circa l'equivalenza della locuzione *pro honore* e di quella *ob honorem*; ciò non credo possa dirsi avvenuto, considerato come lo studioso – lo si è evidenziato – sia sembrato, per quanto in via di mera ipotesi, non escludere del tutto la possibilità che «nel caso di specie [D. 50.12.13 pr.] ... si tratti di una *pollicitatio non ob honorem*»<sup>79</sup>.

Ritengo, quindi, utile fornirne un'esaustiva illustrazione – per quanto, in forma di sintesi schematica; lo stesso dicasi della lettura interpretativa svolta da Roussier a proposito di D. 50.12.13 pr., la cui puntuale esplicazione costituisce, come è ovvio, il presupposto necessario affinché gli indicatori in parola possano essere intesi e valutati nella loro veste di argomenti *a contrario*.

Peraltro, in ragione dell'esigenza di non abusare dello spazio a disposizione,

---

*honore aed(ilitatis) / super legiti/ma(m) promi/serat s(ua) p(ecunia) p(osuit).*

<sup>76</sup> J. ROUSSIER, «La *pollicitatio pecuniae*», in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, 2, Napoli, 1953, p. 31 ss.

<sup>77</sup> Sono sembrati condividere la tesi di Roussier, in particolare, per quanto concerne il significato 'negativo' da ascrivere alla locuzione *pro honore*: A. SALAMA MOHAMED, *La conception de l'engagement unilatéral en droit civil comparé*, 1957, p. 72 ss.; CANCELLI, s.v. «*pollicitatio*», cit., p. 264; F. SITZIA, s.v. «*Promessa unilaterale*» (*storia*), in *ED*, 37, 1988, p. 27; J. SAN JUAN SANZ, *La pollicitatio en los textos jurídicos romanos*, Madrid, 1996, p. 101 e s.; C. VLAHOS, *La préposition pro dans le discours de la jurisprudence classique: un outil linguistique au service de l'ars boni et aequi*, Paris, 2002, p. 309, nt 523; P. RECANO, *Profili storici della promessa unilaterale*, in *Rassegna di diritto civile*, 1, 2006, p. 175, nt 21; V. CARRO, *Dalla «pollicitatio» all'art. 1987 c.c.: l'attualità del problema della formazione unilaterale del rapporto obbligatorio*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna*, 2, Napoli, 2007, p. 811 ss., ID., *La promessa unilaterale. Studio sulla formazione unilaterale del rapporto obbligatorio tra diritto romano, tradizione romanistica e prospettive future*, Napoli, 2012, p. 61 ss. Sul punto si veda anche LEPORE, *Sul significato della locuzione 'pro honore'*, cit., *passim* [= *Saggi*, cit., *passim*].

<sup>78</sup> Si veda LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., *praecipue* p. 234 ss.

<sup>79</sup> Si veda *supra*.

mi sento obbligato a ‘confinare’, la prima per la gran parte la seconda totalmente, in nota <sup>80</sup>.

<sup>80</sup> Fondamentale nella ricostruzione di Roussier («*La pollicitatio pecuniae*», cit.) – volta ad ascrivere significato, per così dire, ‘negativo’, al *pro honore* di D. 50.12.13 pr. e, di riflesso, alla *pollicitatio* così qualificata, che, quindi, nelle intenzioni del promittente, sarebbe stata funzionale a evitare l’assunzione di una determinata carica pubblica – è il modo in cui egli ha ritenuto di trarre argomenti a supporto e a conferma della stessa dal dispositivo di D. 50.4.16 pr.-1 (Paul. 1 sent.). Nello specifico, a suo avviso sarebbe degno del massimo interesse e meritevole di essere valorizzato in sede interpretativa il modo in cui nel *principium* e nel primo paragrafo del passo paolino, ricorrono, in riferimento al *rei publicae polliceri*, rispettivamente, la locuzione *pro administratione* (nel *principium*: *Aestimationem honoris aut muneris in pecunia pro administratione offerentes audiendi non sunt*) e quella *pro honore* (nel paragrafo 1: *Qui pro honore pecuniam promisit, si solvere eam coepit, totam praestare operis inchoati exemplo cogendus est*). Roussier ha evidenziato (*Ivi*, p. 51) come, utilizzata all’interno della formula: *Aestimationem honoris aut muneris in pecunia pro administratione offerentes audiendi non sunt*, la preposizione *pro* ‘valesse’, senza ombra di dubbio, ‘al posto di’, ‘anziché’; ora, sarebbe sorprendente – è sempre il pensiero dell’autore francese – che nel paragrafo 1 la stessa preposizione, anteposta all’ablativo *honore*, volesse significare: ‘in ragione di’, ‘in vista di’, ‘per’ (l’assunzione di un *honor*). Sarebbe alquanto più naturale e logico supporre che a connotarla vi fosse il medesimo valore ‘negativo’ espresso in apposizione ad *administratione* e, quindi, che D. 50.4.16.1 avesse riguardo a una fattispecie e a una *causa pollicitationis* se non identiche, quantomeno assimilabili nella disciplina a quelle di cui nel *principium* dello stesso passo (ciò – ha precisato Roussier, *Ivi*, p. 53 ss. – tanto più a considerare come anche i successivi parr. 2: *Invitus filius pro patre rem publicam salvam <solvam F> fore cavere non cogitur* e 3: *Defensionem rei publicae amplius quam semel suscipere nemo cogitur, nisi id fieri necessitas postulet* di D. 50.4.16 sembrino fare riferimento a delle ipotesi in cui una determinata funzione avrebbe costituito un peso per il soggetto cui sarebbe toccato di assumerla). In una prospettiva, per così dire, ‘allargata’, secondo Roussier, bisognerebbe prendere atto di come la conformità formale sussistente tra il linguaggio di Paolo e quello di Papirio Giusto sottintendesse una identità di natura sostanziale delle promesse considerate e della relativa disciplina normativa. I due giuristi (nonché gli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, autori del *rescriptum* da cui sarebbe stata tratta la normativa richiamata da D. 50.12.13 pr.) si sarebbero, quindi, preoccupati di porre la medesima regola: chi ha promesso al fine di sottrarsi al conferimento di un *honor* sarà tenuto a dare esecuzione alla prestazione promessa, non potrà limitarsi a pagare la *summa honoraria vel legitima*. A tale somma, infatti – sempre secondo Roussier (*Ivi*, p. 52 ss.) – sarebbe da riferire l’espressione *non pecunias pro his inferre cogi* che ricorre in D. 50.12.13 pr. Del resto – ha proseguito lo studioso – un’ulteriore, significativa riprova della correttezza di tale linea interpretativa si evincerebbe dalla chiarezza dispositiva del paragrafo 1 di D. 50.12.12 (Mod. 11 pandectarum): *Cum quidam, ne honoribus fungeretur, opus promississet: tam* (l’avverbio è conforme alla restituzione proposta dalla *Vulgata*) *honores subire cogendum quam operis instructionem divus Antoninus rescripsit* (il *principium* recita: *In privatis operibus invitus bis qui fecerunt statuas aliis ponere non possumus*), passo che, non a caso, figura collocato, nel titolo *De pollicitationibus* del Digesto di Giustiniano, proprio prima del frammento di Papirio Giusto. La formula *ne honoribus fungeretur*, impiegata da Modestino, non lascerebbe dubbio alcuno circa la ragione d’essere della *pollicitatio operis*: evitare l’assunzione di un *honor*. A questa fattispecie, dunque, avrebbe avuto riguardo il *rescriptum* richiamato nella chiusa di D. 50.12.12.1; solo che questa costituzione, a dispetto dell’attribuzione al *divus Antoninus* (*divus Antoninus rescripsit*) e della riconduzione operata dai più, all’imperatore Antonino Caracalla, secondo Roussier (*Ivi*, p. 49 ss.), in realtà, identificherebbe, quantomeno nella sostanza, il medesimo prov-

vedimento che in D. 50.12.13 pr. figura ascritto a Marco Aurelio e a Lucio Vero. A detta dello studioso la similitudine delle ‘forme’ che ricorrono nei due frammenti sarebbe, infatti, del tutto evidente: *rescripserunt opera exstruere debere*, in D. 50.12.13 pr. – *subire cogendum ... operis instructionem ... rescripsit*, in D. 50.12.12.1 Modestino si sarebbe, quindi, posto la questione di stabilire a quali conseguenze sarebbe andato incontro colui che avesse promesso al fine di sottrarsi a un determinato *honor*, per l'appunto *ne honoribus fungeretur*. La soluzione sarebbe stata la seguente: il *pollicitator* avrebbe dovuto sia assumere l'*honor*, al quale voleva sfuggire, sia realizzare l'*opus* promesso: *[tam] honores subire cogendum quam operis instructionem*. Ma, stando così le cose e viste le assimilazioni terminologiche di cui sopra, come non assumere – è la conclusione a cui è giunto Roussier – l'esistenza di una sostanziale equivalenza di significato, tra la formula *ne honoribus fungeretur*, utilizzata da Modestino in D. 50.12.12.1 e la locuzione *pro honore*, impiegata da Papirio Giusto in D. 50.12.13 pr., per cui le stesse sarebbero state espressive della medesima *causa pollicitationis*; ancora, come non concludere che anche per Modestino, allo stesso modo di Paolo in D. 50.4.16 pr.-1, la preposizione *pro* avesse valore ‘negativo’? In ultimo, visto che la questione posta da Modestino era quella di sapere a quali conseguenze sarebbe andato incontro colui che avesse promesso al fine di evitare l'assunzione di un *honor*, come non concludere che anche Papirio Giusto e Paolo intendevano regolamentare la medesima fattispecie ‘negativa’ di *rei publicae polliceri*? Le soluzioni proposte in D. 50.12.12.1 e in D. 50.12.13 pr. da un lato, quella esplicitata in D. 50.4.16.1 dall'altro, non sarebbero diverse nella sostanza e nella *ratio*. Il fatto che Paolo, dopo avere sancito che gli *offerentes pro administratione audiendi non sunt*, a proposito di chi avesse promesso della *pecunia pro honore* (stando a Roussier – lo ripeto – per non ricoprire un determinato *honor*), avesse aggiunto: *si solvere eam coepit, totam praestare operis inchoati exemplo cogendus est*, avesse, cioè, richiamato il requisito del *coepere solvere pecuniam* (assunto sotto il profilo della rilevanza e degli effetti giuridici equivalente al *coepere opus*), avrebbe una sua logica spiegazione. In definitiva – ha sottolineato Roussier – la giurisprudenza e la legislazione imperiale avrebbero considerato le *pollicitationes pro honore (ne honoribus fungeretur)* come una *species* particolare («bien proche» è l'espressione utilizzata da Roussier) di quelle *non ob honorem*. In questo modo avrebbero subordinato l'efficacia delle stesse al *coeptum opus* e/o all'*inchoata solutio pecuniae*. Peraltro, dalla lettura sinergica di: D. 50.12.13 pr., D. 50.12.12.1 e D. 50.4.16.1, stando a Roussier – premesso che i tre passi avrebbero riguardato la medesima fattispecie, quella, per l'appunto, in cui si fosse promesso *ne honoribus fungeretur (= pro honore)* – emergerebbe che, in un caso simile, il *pollicitator* non solo avrebbe dovuto, sempre e comunque, ricoprire l'*honor* ma, ancora, che, qualora avesse dato inizio a quanto promesso, sarebbe stato tenuto a eseguire per intero l'*instructio operis* o la *solutio pecuniae*. Certo, anche Roussier ne è consapevole, rimarrebbe pur sempre la grave difficoltà di inquadrare all'interno di questa ‘catena’ esegetica D. 50.12.6.1: *Si quis pecuniam ob honorem promiserit coeperitque solvere, eum debere quasi coepto opere imperator noster Antoninus rescripsit*. Nel frammento ulpiano all'*eum (del pollicitator) debere*» presiederebbero, in un rapporto di apparente, reciproca necessità, sia l'*ob honorem* (non più, quindi, il *pro honore*), sia il *coepere solvere pecuniam*, in quanto quest'ultimo varrebbe *quasi coepto opere (Si quis pecuniam ob honorem promiserit coeperitque solvere, eum debere quasi coepto opere)*. Ma di fronte a quella che – lo stesso J. Roussier non manca di riconoscerlo – avrebbe costituito un'«anomalia» rispetto ai principi generali del *rei publicae polliceri ob honorem*, per cui le promesse formulate a seguito o in vista di un *honor* sarebbero risultate giuridicamente vincolanti (per il promittente) a prescindere da qualsiasi *inchoatio*, lo studioso – riconosciute, nei termini che si sono appena detti, a D. 50.4.16.1 piena autonomia e diversità di contenuti rispetto a D. 50.12.6.1 – non ha esitato ad accogliere la proposta, avanzata da Theodor Mommsen (*Corpus Iuris Civilis*, cit.), di inserire un «non» innanzi all'*ob honorem* e a riconnettere la disciplina dell'*Imperator noster Antoninus*, richiamata da Ulpiano, al *rei publicae polliceri non ob honorem*. L'ipotesi ricostruttiva di Roussier si presta a molteplici obiezioni. La prima

concerne gli esiti dalla lettura coordinata e, in certa misura, ‘sovrapposta’ svolta sul *principium* e sul paragrafo 1 di D. 50.4.16. Posto che sembra corretto attribuire alla locuzione *pro administratione* il valore ‘negativo’ prefigurato dallo studioso francese, vi è, però, che, a fronte del tenore ‘assorbente’ che connota la statuizione *audiendi non sunt*, stride il modo in cui il D. 50.4.16.1 regolamenta, espressamente, l’eventualità che il *pollicitator* avesse, comunque, proceduto al versamento di una quota della somma promessa *pro honore* (*qui pro honore pecuniam promisit, si solvere eam coepit*). Tale circostanza, infatti – laddove si ritenga di ascrivere al *pro honore* il medesimo significato ‘negativo’ e di assumere l’unitarietà del contesto delineato dal *principium* e dal primo paragrafo di D. 50.4.16 – non può non risultare un elemento estraneo; essa, infatti, finisce per ‘teorizzare’ l’inosservanza della regola sancita nell’*incipit* paolino. Si dovrebbe giungere a ipotizzare che Paolo – forse perché consapevole che, nei fatti, le ‘offerte’ *pro administratione* e, in particolare, le *pollicitationes ne honoribus fungentur* trovavano ‘ascolto’ e ‘accoglimento’ da parte delle *res publicae* – a dispetto del tenore generalizzato e perentorio dell’*audiendi non sunt* (che sembra sottintendere l’inderogabilità della previsione), abbia avvertito la necessità di richiamare l’eventualità (*si*) che, essendo intervenuta la *pollicitatio* di una somma di denaro al fine di evitare di ricoprire un determinato *honor*, il promittente avesse corrisposto alla *res publica* parte della *pecunia* (*si solvere eam [pecuniam] coepit*). Il giurista avrebbe, quindi, esplicitato gli effetti che, in forza di tale circostanza, sarebbero conseguiti sul piano giuridico: *totam [pecuniam] praestare cogendus est*. Le gravi forzature e anomalie logiche che conseguirebbero ad assumere tale ricostruzione interpretativa del dispositivo di D. 50.4.16 pr.-1 mi sembrano di tutta evidenza. Esse fanno perdere alla lettura svolta da Roussier gran parte dell’evidenza che egli ha ritenuto di attribuire alla stessa. Quanto, poi, agli esiti che lo studioso ha fatto derivare dall’esame, anche in questo caso condotto in parallelo, di D. 50.12.13 pr. e di D. 50.12.12.1 – nella prospettiva di confermare l’interpretazione svolta su D. 50.4.16 pr.-1 – mi pare che essi ‘confliggano’, per così dire, con alcune specificità testuali connotanti i testi giurisprudenziali. Va, innanzitutto, considerato come in D. 50.12.13 pr. e in D. 50.12.12.1, la necessità di procedere alla realizzazione degli *opera* promessi *pro honore* (D. 50.12.13 pr./*ne honoribus fungerentur* (D. 50.12.12.1) non appaia sottoposta ad alcuna condizione, mentre in D. 50.4.16.1 il (*pecuniam*) *totam praestare*, stante la sottolineatura *si solvere eam coepit ... operis inchoati exemplo cogendus est*, essa avrebbe presupposto il ricorrere di un principio di *solutio* (quest’ultimo assimilato sul piano giuridico al *coeptum opus*). In altri termini, nel passo paolino l’obbligatorietà della promessa sarebbe conseguita all’avvio dell’esecuzione della relativa prestazione, di contro, nel frammento di Papirio Giusto e in quello di Modestino il vincolo non sarebbe stato limitato al solo *perficere*, ma avrebbe riguardato la realizzazione dell’*opus* nel suo complesso, ossia l’obbligo per il promittente di adempiere, a prescindere da qualsiasi *inchoatio*. Tale importante elemento di diversità non solo contrasta con il convincimento, manifestato da Roussier, secondo cui D. 50.4.16.1, D. 50.12.12.1 e D. 50.12.13 pr. avrebbero avuto attinenza alla medesima fattispecie e, rispetto a questa, ad un’identica disciplina, ma rende problematico assumere, in termini generali, l’‘approssimazione’, sostenuta dallo studioso (a dire il vero sulla scorta di D. 50.4.16.1), delle *pollicitationes* finalizzate a evitare l’*inire honorem* a quelle *non ob honorem*, per cui l’efficacia delle prime sarebbe dipesa, al pari delle seconde, dall’inizio della relativa prestazione. In D. 50.12.12.1, ove si parla, senza possibilità di equivoci, di *polliceri ne honoribus fungerentur* (nonché in D. 50.12.13 pr., ove si ha il sintagma *pro honore*) nessun cenno ricorre a un eventuale inizio di esecuzione della prestazione promessa; quanto a D. 50.4.16.1 il fatto che la vincolatività della *pollicitatio* sia fatta discendere da un inizio di *solutio pecuniae* pare porsi in contrasto con D. 50.12.1.5, che, in riferimento al *polliceri non ex causa* – tale dovrebbe assumersi anche quello *ne honoribus fungerentur*, vista l’impossibilità di elevare a *iusta causa*, ossia a «giusto motivo» della *pollicitatio*, l’intento di sottrarsi ad un *honor* – sembra negare alla promessa carattere vincolante anche nel caso in cui la somma di denaro promessa fosse stata parzialmente *soluta*: *Qui non ex causa pecuniam reipublicae pollicentur, liberalitatem perfi-*

Circoscrivo al testo – in ragione non solo della sua, oggettiva ‘centralità’, ma anche perché, rispetto a quanto ho già avuto modo di enucleare e di illustrare in altra sede<sup>81</sup>, si presta a essere integrata con ulteriori argomenti (resta, in ogni caso, che circa il significato da ascrivere alla locuzione *pro honore* di D. 50.12.13 pr. e, di riflesso, il carattere *ob honorem* della *pollicitatio* disciplinata da Papirio Giusto e ancor prima dai *divi fratres* a venire in rilievo è il quadro d’insieme degli esiti ricostruttivi illustrati) – l’analisi critica dell’interpretazione data da Roussier all’avvertativa *non pecunias pro his inferre cogi*, che chiude D. 50.12.13 pr.: chi ha promesso nell’intento di evitare un *honor* sarà tenuto alla realizzazione di quanto promesso e non potrà liberarsi corrispondendo la sola *summa honoraria*, non pare rispondente al tenore del *principium* papiriano.

La natura dell’antitesi qui posta tra *l’opera exstruere debere* e il *[non] pecunias*

---

*cere non coguntur*. Vale, altresì, notare come in D. 50.12.12.1, retti entrambi dall’espressione verbale *subire cogendum*, si cumulino, rispetto alla persona del *pollicitator* che avesse cercato di sottrarsi, attraverso la promessa di un *opus*, all’assunzione di un *honor*, il vincolo a *instruere* quanto promesso e quello a *honorem subire*. Posto che alla base delle promesse *ne honoribus fungeretur* vi era una motivazione che, come ben sintetizzato dall’*audiendi non sunt* paolino, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla *res publica*, posto che il *ne honoribus fungeretur*, lungi dall’identificare una *iusta causa*, avrebbe, quindi, ostato alla validità del *polliceri*, mi sembrano evidenti il contesto e la finalità coercitivi e afflittivi della formulazione *tam honores subire cogendum quam operis instructionem*, derivata da Modestino da un *rescriptum divi Antonini* (osservo incidentalmente che, anche qualora si accettasse l’identificazione proposta da Roussier del *divus Antoninus* con l’imperatore Marco Aurelio – in luogo di Caracalla, che è anch’egli un ‘Antonino’ e il cui regno è più vicino a Modestino – a rendere pressoché impossibile l’identificazione di tale provvedimento con quello oggetto di menzione in D. 50.12.13 pr. vi è la mancanza del riferimento a Lucio Vero, che, invece, ci si attenderebbe laddove il contesto lo avesse richiesto e la fonte originale fosse stata la stessa). Conseguo, inoltre, che l’obbligo di adempiere finisce per configurare, non un effetto giuridico del promettere *ne honoribus fungeretur*, bensì uno strumento volto a sanzionare il *pollicitator*. L’esigenza di esplicitare un’analogia previsione e con essa il vincolo a *subire honorem* non è stata avvertita né da Paolo, rispetto alla fattispecie di cui in D. 50.4.16.1, né da Papirio Giusto (e neppure, verrebbe da pensare, da Marco Aurelio e da Lucio Vero), rispetto alla fattispecie di cui in D. 50.12.13 pr. Eppure, a prefigurare – come pretenderebbe Roussier – l’equivalenza del *pro honore* (D. 50.4.16.1 e D. 50.12.13 pr.) e del *ne honoribus fungeretur* (D. 50.12.12.1), della sottolineatura in parola si sarebbe dovuto sentire la necessità, visto che l’assunzione dell’*honor* avrebbe rappresentato non una conseguenza della giuridicità della *pollicitatio* (e, considerato il tenore di 50.12.13 pr., neanche un riflesso del cominciamento della prestazione promessa), bensì, al pari del *subire ... operis instructionem*, una forma sanzionatoria, verrebbe da dire, la risposta concreta, sul piano normativo, della petizione ben espressa, in termini di principio, dalla locuzione *audiendi non sunt* di D. 50.4.16 pr. Al riguardo non vedo che una soluzione: disconoscere – a dispetto di quanto sostenuto da Roussier – all’*honor* di D. 50.4.16.1 e di D. 50.12.13 pr. la specifica connotazione ‘negativa’, che allo stesso risulta riferita all’interno della formulazione *honores subire cogendum* di D. 50.12.12.1 e, di riflesso, l’equivalenza della locuzione *pro honore*, impiegata da Paolo (D. 50.4.16.1) e da Papirio Giusto (D. 50.12.13 pr.), e dell’espressione *ne honoribus fungeretur* utilizzata da Modestino (D. 50.12.12.1).

<sup>81</sup> Si veda LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». Un’indagine giuridico-epigrafica<sup>2</sup>, cit., *praecipue* p. 251 ss.

*pro his inferre cogi*, si esprime e si chiarisce nella diversità e nella specificità del *debere* che regge la prima locuzione e del *cogi* che regge la seconda; così impiegate, le due espressioni verbali appaiono l'una come la sottolineatura della differente funzionalità dell'altra: *debere* avrebbe individuato nell'*opera exstruere* ciò a cui il *pollicitator* sarebbe stato obbligato in forza della promessa, *cogi*, di contro, in forma negativa (*non*), avrebbe significato la non coercibilità del *pecunias pro his inferre*.

Non ha, quindi, senso pensare alla locuzione *pecunias [pro his] inferre* in termini di manifestazione del libero volere del *pollicitator*. Ha ancora meno senso il volerla ricondurre alla *summa honoraria vel legitima*.

In proposito, vi è, innanzitutto, il probante dato di carattere testuale e di natura sintattico-grammaticale, costituito dall'impossibilità di relazionare l'ablativo plurale *his* (*pro his*) con il singolare *honore* (*pro honore*). La concordanza impone, infatti, che il pronome dimostrativo si riferisca a un plurale precedentemente espresso o sottinteso. Ora, il contesto più plausibile è, senza alcun dubbio, rappresentato dal sostantivo *opera*. *Pro his*, per l'appunto, e non in luogo dell'*honor* sarebbe stato previsto il *pecunias inferre*, che la *res publica* avrebbe cercato di estorcere (*cogi*) al *pollicitator* e che il rescritto degli *Imperatores Antoninus et Verus Augusti* avrebbe sanzionato, statuendo che *opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sunt*.

L'impossibilità di sostituire il pronome *his* al sostantivo *honos* e, al contempo, la connessione del termine *pecuniae* con *opera* sembra rivestire un peso decisivo nell'attestare che la frase *non pecunias pro his inferre cogi* avrebbe avuto riguardo non alla *summa honoraria vel legitima* (come 'preteso' da Roussier), bensì al valore pecuniario dell'opera promessa.

Va, altresì, considerato che – stante il parere condiviso dalla gran parte degli interpreti<sup>82</sup> – sebbene ascrivibile al medesimo sistema evergetico e, quindi, passibile di essere accostata al *rei publicae polliceri*, la *summa honoraria* (appellata nelle fonti epigrafiche anche come *legitima*<sup>83</sup> e – a mio avviso – talvolta, identificata dal verbo *taxare* o dal sostantivo corrispondente, *taxatio*, qualificato dall'aggettivo *legitimus/a*<sup>84</sup>), avrebbe rappresentato un istituto distinto. Si sarebbe trattato della

<sup>82</sup> Cfr., per tutti, da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., *praecipue* p. 129 ss. e la bibliografia ivi citata.

<sup>83</sup> Si vedano, *ex multis*, CIL, VIII 1323 = CIL, VIII 14855 = ILTun, 1288; CIL, VIII 1577 + CIL, VIII 15572; CIL, VIII 5375 = IAlg, I 234 = IAlg, 2759; CIL, VIII 8300 = IAlg, 2532 = ILS, 368; CIL, VIII 8466 = IAlg, 3268; CIL, VIII 16322 = Eph, VII.299; AE, 1968, 588; AE, 1968, 591; AE, 1977, 851 = ILTun, 1066 = BCTH, 1927, p. 268; BCTH, 1911, p. 116, nr. 20 e le iscrizioni citate nella nota seguente.

<sup>84</sup> In tale senso ritengo vadano, ad esempio, lette le espressioni: *taxatis legitimis, legitimam taxationem*, che ricorrono, rispettivamente, in CIL, VIII 14427 = Eph, V, 464, la prima e in CIL, VIII 12317 = CIL, VIII 23888, la seconda. Si veda LEPORE, *Alcune osservazioni lessicali ed esegetiche in tema di taxatio nelle fonti epigrafiche*, cit., *praecipue* p. 69 ss.; cfr. anche F. MAINARDIS, [-] *Cicrius*

somma di denaro che – verosimilmente, già in età repubblicana, ma, di certo, in forma diffusa e generalizzata a partire dal I sec. d.C. – un magistrato o un sacerdote o un membro del consiglio cittadino era tenuto a versare nelle casse cittadine all'atto di *inire honorem vel sacerdotium vel decurionatum*, così da concorrere al finanziamento delle spese locali<sup>85</sup>. Alla base di tale corresponsione pecuniaria non vi sarebbe, quindi, stata un'iniziativa che – attingo, in via esemplificativa, dal tenore letterale di uno dei due testi giurisprudenziali su cui è focalizzato il presente contributo, D. 50.12.8 – sarebbe intervenuta *sponte (tamen gratiam muneris, quod sponte optulit, minuere non debet)*, che si sarebbe, cioè, sostanziata in un negozio giuridico, avente carattere unilaterale, espressione di una volontà, di regola, spontanea e ultronea<sup>86</sup>. La somma onoraria, di contro, avrebbe integrato una prestazione dovuta, in quanto espressione di un obbligo avente natura legale (tant'è che il suo ammontare era predefinito, per quanto variasse in ragione della carica pubblica in rilievo e della località interessata)<sup>87</sup>.

La qual cosa, peraltro – il punto merita di essere rimarcato – non ostava a che essa potesse venire ricompresa all'interno dei costi economici richiesti dalla *pollicitatio*. È quanto si evince da quelle iscrizioni che, nel rimarcare come la *pollicitatio* avesse comportato per l'evergete un esborso superiore, talvolta in misura notevole, rispetto, per l'appunto, a quanto dovuto a titolo di *summa honoraria* – per cui a fronte di quest'ultima si era registrata una *ampliatio (vel adiectio vel duplicatio vel triplicatio vel multiplicatio etc.) pecuniae* – finiscono per considerare la somma onoraria quale parte della *pecunia* complessivamente impiegata per realizzare la prestazione promessa<sup>88</sup>.

Per lo più, però (è quanto emerge in modo diffuso dalla documentazione

---

*Severus: pollicitatio ed evergesia a Iulia Concordia*, in *Epigrafia 2006. Atti della XIV<sup>e</sup> rencontre sur l'épigraphie in onore di S. Panciera con altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori (curr. M.L. CALDELLI, G.L. GREGORI, S. ORLANDI)*, Roma, 2008, p. 894 e nt. 24.

<sup>85</sup> In ordine alla necessità di distinguere, di regola, tra la (o le) prestazione(i) oggetto di *pollicitatio ob honorem* e la corresponsione, legalmente imposta, della *summa honoraria vel legitima* si veda, ancora di recente, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine: étude sur les promesses au bénéfice d'une collectivité*, cit., *praecipue* p. 129 ss.

<sup>86</sup> Sul punto mi sia dato fare riferimento a LEPORE, *Considerazioni minime a proposito di Isid.*, *diff. 1.217*, in *Ravenna capitale: Isidoro di Siviglia: alle radici dell'idea di Europa*, Santarcangelo di Romagna, 2022, p. 91 ss. [= *Sulla promessa unilaterale nel diritto romano. Altri studi*, Napoli, 2024, p. 1 ss.].

<sup>87</sup> Si vedano gli autori citati da LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, cit., p. 235 ss., nt. 156 e 157.

<sup>88</sup> Si vedano, *ex multis*, CIL, VIII 4187 = IRAlg, 1449; CIL, VIII 5298 = ILAlg, I 185 = IRAlg, 2757; CIL, VIII 11998 = Eph, V 1218 = ILTun, 610 = ILS, 5072; CIL, VIII 12006 = CIL, VIII 12007 = Eph, V 293 = Eph, V 1212; CIL, VIII 12058 = Eph, V.1206; CIL, VIII 14370 = Eph, VII 247 = ILTun, 1212 = BCTH, 1886, p. 109 = BCTH, 1932-1933, p. 497; CIL, VIII 19122 = Eph, VII 792 = ILAlg, II 6487; CIL, VIII 23107 = AE, 1894, 64 = BCTH, 1893, p. 236, nr. 101; CIL, VIII 27768 = AE, 1908, 167 = BCTH, 1908, p. CCXXXI e s.; AE, 1968, 595; AE, 2006, 1762.

epigrafica), la *summa honoraria vel legitima* concorrevano a comporre una sorta di trittico delle spese locali, di cui costituiva il primo passo obbligatorio – quale importo dovuto all'erario della *res publica* – a cui si sarebbe, di regola, accompagnata, come espressione di liberalità, la *pollicitatio*, nonché, eventualmente, l'ulteriore manifestazione di generosità rappresentata dall'*ampliatio pecuniae*, consistente nella corresponsione di una somma di denaro, a integrazione di quella indicata al momento della formulazione della *pollicitatio*, funzionale ad assicurare l'esecuzione di quanto promesso.

La validità di questo schema tripartito: *summa honoraria vel legitima/pollicitatio/ampliatio pecuniae*, presuppone, ovviamente, che intervenga l'assunzione di una carica pubblica<sup>89</sup>. In caso di promessa *ob casum*, ossia *ob aliam iustam causam*, *alia* rispetto all'*honor*, o in caso di promessa *non ob honorem*, meglio *sine causa vel non ex causa*, l'obbligo di corrispondere una *summa honoraria vel legitima* non si sarebbe, infatti, potuto configurare (lo stesso, mi viene da dire, in caso di *pollicitatio ne honoribus fungerentur*, in quanto volta a scongiurare l'*inire honorem* e, quindi, finalizzata a perseguire l'obiettivo opposto a quello connotante le promesse *ob honorem*<sup>90</sup>. Ciò, peraltro, ritengo costituisca un argomento che va ad aggiungersi a quelli che inficiano la lettura proposta da Roussier in merito all'avversativa *non pecunias pro his inferre cogi*, che chiude D. 50.12.13 pr.; lettura che – come si è evidenziato<sup>91</sup> – prevede – a fronte di una *pollicitatio* che lo studioso assume, per l'appunto, finalizzata a scongiurare l'assunzione di una carica pubblica – il versamento della *summa honoraria*, salvo considerarlo non sufficiente a «liberare» il promittente, tenuto, altresì, a ultimare l'*opus* promesso).

Sono numerose le iscrizioni che attestano la distinzione, di cui si è detto, tra *summa honoraria vel legitima* e *pollicitatio* (e talvolta anche tra queste e l'*ampliatio*

<sup>89</sup> Rispetto alle *pollicitationes ob honorem* sono propenso a credere che un ruolo decisivo nel configurare l'obbligatorietà delle stesse, l'abbia avuto proprio il modo in cui esse risultano essere state poste in relazione con la *summa honoraria vel legitima*, quasi a costituirne una sorta di ampliamento, un di più, che uno *sua sponte* faceva alla *res publica*.

<sup>90</sup> Come si è evidenziato [si veda *supra*, nt. 80], in caso di *pollicitatio ne honoribus fungeretur* sarebbe derivato a carico dell'autore della stessa (stante almeno il tenore di D. 50.12.12.1) il duplice vincolo (a carattere sanzionatorio) ad assumere l'*honor* e a realizzare l'*opus* promesso, quest'ultimo a prescindere da qualsiasi principio di esecuzione. Tale tipologia di promessa, 'destinataria' dell'*audiendi non sunt* sancito da D. 50.4.16 pr., sarebbe risultata illecita e invalida; e, in quanto tale, non sarebbe stata riconducibile né all'interno dell'originaria bipartizione: *pollicitationes ob honorem/pollicitationes non ob honorem*, né all'interno della più recente, ma, comunque, già tardo classica, distinzione: *pollicitationes ob honorem vel ob aliam iustam causam/pollicitationes sine causa (vel non ex causa)*. Non condivido, quindi, l'assunto di M. HUANG, *La promessa unilaterale come fonte di obbligazione. Dai fondamenti romanistici al prossimo Codice Civile Cinese*, Napoli, 2018, p. 28 secondo cui «Normalmente, la *pollicitatio ob honorem* poteva avvenire o [sic!] in relazione ad una elezione, ossia per ottenere o evitare una carica pubblica».

<sup>91</sup> Cfr. *supra*.

*tio pecuniae*). Nella maggior parte dei casi ciò avviene attraverso la sottolineatura che la promessa era stata fatta *super vel praeter vel amplius* etc. la *summa honoraria* (vel *legitima*)<sup>92</sup>; in altri casi, semplicemente, distinguendo, in modo netto, tra la *pollicitatio* e il relativo oggetto e la somma onoraria, di cui si attesta il versamento (*inlata*) all'erario della *res publica*, qualificandola, al contempo, in rapporto all'*honor* assunto<sup>93</sup> (talvolta anche cumulando entrambe le formule<sup>94</sup>).

Alla luce di ciò – lo richiamo in via incidentale – l'affermazione di Palazzolo secondo cui «la *pollicitatio* era la promessa che chi aspirava ad una carica magistratuale o sacerdotale era tenuto a fare nei confronti della *civitas*, impegnandosi a realizzare un'opera pubblica o a versare alle casse cittadine una somma di denaro (*summa honoraria*)»<sup>95</sup>, nel momento in cui sembra sussumere, in termini generali, la *summa honoraria vel legitima* a oggetto del *rei publicae polliceri*, non credo possa condividersi.

**3.c.** Il quadro ricostruttivo che sono venuto ad esporre (anche in nota<sup>96</sup>) – nel togliere ogni valore al tentativo di teorizzare l'esistenza di una sostanziale equivalenza normativa tra D. 50.4.16.1 e D. 50.12.13 pr. e tra questi due passi e D. 50.12.12.1 e, al contempo, di assimilare le espressioni *pro honore* (D. 50.4.16.1, D. 50.12.13 pr.) e *ne honoribus fungerentur* (D. 50.12.12.1) – rende compiuta ragione – a dispetto di quanto sostenuto da Roussier e da altri studiosi dopo di lui – all'opinione «tradizionale»<sup>97</sup> secondo cui D. 50.12.13 pr. avrebbe sancito (quantomeno, nel caso in cui si fosse trattato di una *pollicitatio* formulata *pro honore*,

<sup>92</sup> Si vedano, *ex multis*, CIL, VIII 1323 = CIL, VIII 14855 = ILTun, 1288; CIL, VIII 2344 + CIL, VIII 17812 = IRAlg, 1506; CIL, VIII 2711 = IRAlg, 73; CIL, VIII 4193 = IRAlg, 1446; CIL, VIII 4588 = IRAlg, 1723; CIL, VIII 4597 = IRAlg, 1730; CIL, VIII 8300 = IRAlg, 2532 = ILS, 368; CIL, VIII 8466 = IRAlg, 3268; CIL, VIII 17829 = Eph, VII.757 = ILS, 434; AE, 1904, 82 = ILAlg, I 1236; CIL, VIII 17408 = Eph, VII.426 = ILAlg, I 10 = ILS, 5474; AE, 1912, 154 = BCTH, 1912, p. CCIII e s., nr. 1; AE, 1914, 44 = BCTH, 1913, p. CCLI, nr. 7 = BCTH, 1914, p. 302, lett. n; AE, 1914, 236 = BCTH, 1914, p. 302, lett. m; AE, 1914, 237 = BCTH, 1914, p. 303, lett. o; AE, 1916, 12 = BCTH, 1915, p. 118, 128, 226, nrr. 7, 8; AE, 1977, 851 = ILTun, 1066 = BCTH, 1927, p. 268; AE, 1979, 670 = CIL, VIII 2406; ILAlg, I 2087 = BCTH, 1906, p. 423 = BCTH, 1907, p. 249; ILAlg, I 2152; ILAlg, II 6248 = AE, 1957, 186 = CIL, VIII 18766; BCTH, 1911, p. 116, nr. 19; BCTH, 1911, p. 116, nr. 20; BCTH, 1911, p. 139, nr. 8; BCTH, 1919, p. 97, nr. IX.

<sup>93</sup> Si vedano, *ex multis*, CIL, VIII 1577 + CIL, VIII 15572; CIL, VIII 1842 = ILAlg, I 3007 = IRAlg, 4259; CIL, VIII 2341 + CIL, VIII 17811 = IRAlg, 1531; CIL, VIII 4202 + CIL, VIII 18494 = IRAlg, 1430; CIL, VIII 4579 = ILS, 5355; CIL, VIII 17834 = Eph, VII 758; CIL, VIII 17838 = Eph, VII 683; AE, 1941, 46 = BCTH, 1941-1942, p. 102 e s., nr. 2; AE, 1941, 49 = BCTH, 1941-1942, p. 130 ss.; AE, 1968, 588; AE, 1968, 591; AE, 2004, 1875; AE, 2004, 1876; ILAlg, I 2151.

<sup>94</sup> Si vedano, *ex multis*, CIL, VIII 12058 = Eph, V 1206; AE, 1917-1918, 15 = ILAlg, I 2089 = BCTH, 1916, p. CXXXVI e s.

<sup>95</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 181.

<sup>96</sup> Si veda *supra*, nt. 80.

<sup>97</sup> Traggio l'espressione da SITZIA, s.v. «Promessa unilaterale» (*storia*), cit., p. 29.

ossia *ob honorem decretum vel decernendum*) la necessità che la prestazione oggetto della *pollicitatio* trovasse attuazione in forma specifica e, di riflesso, il divieto per la *res publica* beneficiata di pretendere, in alternativa, dal promittente il versamento dell'equivalente in denaro (questo sarebbe il valore da ascrivere all'espressione *pro his: [non] pecunias pro his inferre cogi*, la quale, quindi, avrebbe costruito il rapporto tra *inferre pecunias* e *exstruere opera* in modo specifico, definendo la «misura» del primo attraverso il valore del secondo). Una statuizione quest'ultima – l'impossibilità per la *res publica* di costringere il promittente a mutare l'oggetto dell'obbligazione – connotata da un preciso e significativo valore giuridico, oltre che politico-sociale.

D. 50.12.13 pr. e il rescritto dei *divi fratres* – all'atto di sanzionare, nei termini appena individuati, la supremazia dell'*opus* sulla *pecunia* – non avrebbero preso in considerazione e disciplinato il caso in cui fosse stato il promittente – rimasto inadempiente (è quanto ha ritenuto Palazzolo<sup>98</sup>) – a pretendere di vedersi riconosciuta la facoltà di convertire la prestazione d'opera, a cui era obbligato, nella dazione di una somma di denaro. Tale ricostruzione contrasta col tenore letterale del *principium* papiriano; basti richiamare come, all'atto di prefigurarla, Scarlata Fazio non abbia potuto fare a meno di emendare in modo sostanziale il frammento, proponendo di sostituire *cogi* con *admittendos*<sup>99</sup>.

Si tratta, però, di un capovolgimento del senso di D. 50.12.13 pr. – per cui, «anziché vietare di imporre un pagamento in denaro al posto dell'opera pubblica», Marco Aurelio e Lucio Vero avrebbero vietato «semplicemente che il committente possa compiere una *datio in solutum*<sup>100</sup> al posto dell'opera pubblica cui si era obbligato»<sup>101</sup> – privo di giustificazione<sup>102</sup> e, quindi, da rigettare<sup>103</sup>.

<sup>98</sup> Cfr. *supra*.

<sup>99</sup> Consistendo – osserva SCARLATA FAZIO, *Principii vecchi e nuovi*, cit., p. 109 – la *pollicitatio* in un *facere*, la sua mancata esecuzione avrebbe avuto l'effetto di dare luogo a una condanna pecuniaria. Ora, affermare che non si può essere costretti a pagare in caso di inadempimento, equivarrebbe – è sempre il pensiero di Scarlata Fazio – a sostenere che la *pollicitatio* era priva di sanzione giuridica, il che configurerebbe un assurdo; inoltre, assumendo che il promittente avrebbe fatto ricorso ai *divi fratres* contro la *res publica* colpevole di premere su di lui affinché corrispondesse denaro in luogo dell'*opus* promesso, il rescritto e con esso la fattispecie finirebbero per essere immotivati e, quindi, privi di senso giuridico dato che sarebbe stata, di per sé, evidente la impossibilità di costringere l'evergete a mutare l'oggetto dell'obbligazione a cui era tenuto.

<sup>100</sup> Così SCARLATA FAZIO, *Ivi*, p. 108 ha, infatti, sostenuto che «solo in questo consiste l'originalità del rescritto [degli *Imperatores Antoninus et Verus Augusti* richiamato da D. 50.12.13 pr.], nel senso che la facoltà del creditore di ammettere la *datio in solutum* da applicarsi o meno in ogni singolo caso a seconda del suo volere, è invece sempre esclusa per il caso della *pollicitatio*».

<sup>101</sup> PALAZZOLO, *Papirius Iustus*, cit., p. 181, nt. 274.

<sup>102</sup> Di tale avviso, da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 678: «Cette dernière interprétation [di Scarlata Fazio] semble, elle aussi, difficilement acceptable. Elle suppose d'abord de modifier le sens du texte pour indiquer que c'est le pollicitant lui-même qui se

Vale ribadirlo con formula riassuntiva e conclusiva: Papirio Giusto e, ancor prima, i *divi fratres*, nel vietare alla *res publica* di pretendere, in luogo dell'*opus* promesso, il versamento dell'equivalente in denaro (questo – come si è detto – sarebbe il valore da ascrivere all'espressione [*non*] *pecunias pro his inferre cogi*, la quale, quindi, avrebbe costruito il rapporto tra l'*inferre pecunias* e l'*exstruere opera* in modo specifico, definendo la misura del primo attraverso il valore dei secondi), D. 50.12.13 pr. non avrebbe fatto altro che sancire l'obbligo per chi avesse promesso un *opus* di *exstruere*, ossia di realizzarlo. In altri termini, la *ratio* sottesa alla statuizione: *opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi* sarebbe stata quella di prevenire e/o di fare cessare, regolamentandoli, i conflitti che sarebbero potuti sorgere tra la *res publica* e il promittente in merito alla finalizzazione da dare alla *pollicitatio* e, in una prospettiva più generale, a garantire il carattere libero del *rei publicae polliceri*, per cui al *pollicitator* non si sarebbe potuto impedire di dare esecuzione in forma specifica alla prestazione promessa. Egli, quindi, sarebbe stato legittimato a respingere la pretesa della *res publica*, maggiormente interessata a ricevere il controvalore pecuniario dell'*opus*

---

serait adressé aux empereurs afin de modifier sa prestation en convertissant un ouvrage en somme d'argent. En soi, le fait de s'adresser aux empereurs afin de modifier le contenu de sa libéralité n'est pas impossible. Dans le sens inverse, affecter à un *opus* une somme d'argent promise ou destinée à une autre prestation est ainsi attesté dans l'épigraphie. Mais cela repose ici sur un présupposé et sur la substitution d'un terme par un autre, sans que l'on ne puisse percevoir pour quelle raison les compilateurs auraient confondu des faits d'espèces en réalité très différents. Par ailleurs, les textes de *pollicitationibus* montrent qu'existaient des sanctions autres que pécuniaires afin de contraindre les évergètes».

<sup>103</sup> Ritengo presenti alcuni aspetti di problematicità anche l'ipotesi interpretativa che, facendo salvo il tenore letterale dell'espressione *non pecunias pro his inferre cogi*, ha ritenuto che essa avrebbe fatto divieto, non solo alla *res publica* di 'coartare' il promittente a versare una somma di denaro equivalente all'opera promessa, in luogo di quest'ultima, ma anche a quest'ultimo di 'proporre' tale soluzione. In proposito, si veda BARTOLOTTI, *Ivi*, p. 677: «Plus précisément, il faudrait considérer que le rescrit sanctionne l'impossibilité pour les cités, pour le gouverneur ou pour l'évergète lui-même de demander ou proposer le versement d'une somme d'argent équivalente à l'ouvrage promis»; cfr. anche D. SERRIGNY, *Droit public et administratif romain*, 2, Paris, 1862, p. 246; CANCELLELI, s.v. «*pollicitatio*», cit., p. 265; N. HAYASHI, *La pollicitatio ob honorem de Trajano*, in *Estudis de Dret Roma i d'història del dret comparat en homenatge a R. D'Abadal i de Vinyals pel seu centenari*, Barcelona, 1989, p. 118; ID., *Die pecunia in der pollicitatio ob honorem*, in *Klio*, 71, 1989 p. 386; SAN JUAN SANZ, *La pollicitatio en los textos jurídicos romanos*, cit., p. 110. Sembrano intendere la chiusa *non pecunias pro his inferre cogi* quale manifestazione dell'impossibilità per il *pollicitator* di liberarsi dal vincolo di realizzare l'*opus* promesso offrendo una somma di denaro anche J. ADAME GODDARD, *Análisis del título 1a. (sobre derecho municipal) de las Sentencias de Paulo*, in *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, 17, 2005, p. 341; R. WORMS, *De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations en droit romain et en droit français*, Paris, 1891, p. 52 e s.; P. SARY, *The Ancient Roman Pollicitatio and a Similar Hungarian Legal Institution*, in *Journal on European History of Law*, 1, 2019, p. 109.

promesso, di commutare l'oggetto dell'obbligazione scaturente dalla *pollicitatio pro honore*, da *opus* in *pecunia*<sup>104</sup>.

4. Si è evidenziato come Nicola Palazzolo abbia sostenuto che Papirio Giusto in D. 50.12.13 pr. e Ulpiano in D. 50.12.8, avrebbero fatto rinvio al medesimo re-scritto degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, per quanto il primo giurista in forma «di principio generale» e il secondo attraverso una riproduzione esaustiva e testuale della costituzione (oltre che avendo riguardo alla fattispecie specifica concernente la *pollicitatio* rivolta da *Staius Rufinus* alla *civitas* di Gabi)<sup>105</sup>. Di riflesso, innegabile – a detta dello studioso – sarebbe la somiglianza intercorrente tra i due testi giurisprudenziali sia rispetto al caso in rilievo sia rispetto alla soluzione prospettata, sulla scorta, per l'appunto di quanto statuito dai *divi fratres*, dovendosi considerare marginali le due «piccole» differenze che, sempre a suo avviso, sarebbero riscontrabili tra il *principium* papiriano e il passo ulpiano<sup>106</sup>.

Sono anch'io convinto che D. 50.12.13 pr. e D. 50.12.8 e, ancora prima, la volontà normativa di Marco Aurelio e Lucio Vero, intendessero veicolare un principio comune e fondamentale: l'obbligo scaturente da una *pollicitatio* avente a oggetto un determinato *opus* doveva considerarsi di *facere*, cioè di dare realizzazione all'opera pubblica. Nessuna importanza avrebbe avuto il fatto che si trattasse di una promessa *pro honore*, ossia *ob honorem* (tale quella di cui in D. 50.12.13 pr.) o, piuttosto, di una promessa *non ob honorem* (tale, a mio avviso, quella di cui in D. 50.12.8<sup>107</sup>); nel momento in cui essa – vuoi perché, come nel primo caso, supportata da una *iusta causa*, vuoi perché, come nel secondo caso, integrata dal *coep-*

<sup>104</sup> Vale sottolineare come HUANG, *La promessa unilaterale*, cit., p. 28, abbia ritenuto di cogliere nel dispositivo di D. 50.12.13 pr. l'enunciazione, seppure implicita, della regola secondo cui, quantomeno, sotto l'imperatore Traiano, «l'obbligo giuridico vero e proprio [a dare realizzazione alla prestazione promessa] sarebbe sorto [anche nel caso di *pollicitationes ob honorem/pro honore*] solo ove la costruzione dell'opera fosse stata intrapresa». A dire il vero, non mi riesce, infatti, di cogliere in forza di quale nesso logico l'antitesi posta da D. 50.12.13 pr. tra l'*opera exstruere debere* e il [*non*] *pecunias pro his inferre cogi* – per cui il *debere* avrebbe individuato nell'*opera exstruere* ciò a cui il *pollicitator* sarebbe stato obbligato (*cogi*), di contro, in forma negativa (*non*), avrebbe significato la non coercibilità del *pecunias pro his inferre* – si presti a essere intesa quale attestazione, seppure indiretta, del fatto che la vincolatività della *pollicitatio pro honore* sarebbe dipesa dall'inizio dell'*opus* promesso. Nella perentorietà che connota la locuzione *exstruere debere*, non ritengo possibile cogliere alcun riferimento all'*inchoatio operis* e, di riflesso, non mi sembra che gli Imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero e allo stesso modo Papirio Giusto intendessero ascrivere alcuna rilevanza sul piano giuridico a tale circostanza. Per costoro, la *pollicitatio*, quantomeno quella *pro honore* e avente a oggetto un *opus*, avrebbe vincolato il promittente a prescindere dal fatto che fosse iniziata l'esecuzione della relativa prestazione.

<sup>105</sup> Cfr. *supra*.

<sup>106</sup> Cfr. *supra*.

<sup>107</sup> Cfr. *supra*.

*tum opus* – avesse vincolato giuridicamente il *pollicitor*, l'esito necessitato sarebbe stata la realizzazione concreta dell'*opus* che ne costituiva l'oggetto (D. 50.12.13: *opera extruere debere*; D. 50.12.8: *perficiat ... opus proscaeni*). Più esattamente, a rilevare sarebbe stata l'esecuzione dell'*istud opus* (l'impiego del pronome dimostrativo non pare casuale) – l'espressione ricorre nel testo ulpiano in riferimento al *proscanium* promesso da *Staius Rufinus* ai gabini – ossia di una costruzione che avrebbe dovuto, di necessità, essere in tutto e per tutto corrispondente a quanto indicato all'atto della formulazione della *pollicitatio*<sup>108</sup>. L'attenzione del promittente e, del pari, quella della *res publica* avrebbero, quindi, dovuto convergere (questa mi sembra la preoccupazione dei *divi fratres*) sull'identità specifica dell'opera. Solo così l'aspettativa della collettività beneficiata avrebbe potuto ritenersi tutelata; solo così l'interesse dell'evergete a vedere realizzato, esattamente, quanto aveva promesso (senza, tra l'altro, correre il rischio di sottostare a modifiche del progetto iniziale da cui avrebbero potuto derivare ulteriori oneri di carattere economico) sarebbe stato soddisfatto; solo così – attingo dal tenore di D. 50.12.8 – la *gratia muneris* avrebbe potuto ritenersi preservata e con essa l'utilità pubblica della promessa.

Alla base del dispositivo normativo di D. 50.12.8 e di D. 50.12.13 pr., vi sarebbe, quindi, stata la necessità di garantire, non solo da parte del *pollicitor* ma anche da parte della *res publica* beneficiata, l'assoluto rispetto dei contenuti e delle finalità realizzative della *pollicitatio* e, quindi, di pervenire all'effettiva e concreta realizzazione dell'*opus* promesso.

Oltre, però, non mi spingerei nell'equiparare i dispositivi dei due testi giurisprudenziali e, di riflesso, mi asterrò dall'affermare che essi riguardassero il medesimo rescritto dei *divi fratres*, di cui Papirio Giusto avrebbe citato la norma generale, mentre Ulpiano avrebbe richiamato la risoluzione data a una fattispecie e a una questione specifiche<sup>109</sup>.

Non si tratta solo di considerare – lo si è visto – come siano diverse le tipologie di *pollicitatio* che rilevano: in D. 50.12.13 pr. *pro honore* (= *ob honorem*) in D. 50.12.8 *non ob honorem*, o, comunque (a voler ascrivere anche alla promessa di *Staius Rufinus* un originario carattere *ob honorem*<sup>110</sup>); come altrettanto diversi siano i presupposti di vincolatività, per cui solo nel passo ulpiano si sottolinea il

---

<sup>108</sup> Così apposto al sostantivo *opus*, il pronome dimostrativo *istud* mi sembra funzionale a esprimere la medesima istanza riferibile a quelle iscrizioni nelle quali si sottolinea che alla prestazione promessa era stata data esecuzione secondo quanto attestato *apud acta* (CIL, VIII 14427 = Eph, V 464; CIL, VIII 18241 = Eph, V 760 = ILS, 6847a) o *secundum acta publica* (CIL, VIII 21627 = ILS, 6877 = Eph, V 1060) o, più genericamente, *secundum pollicitationem* (CIL, VI 967; CIL, VIII 21625 = Eph, V 1059; AE, 1933, 67 = BCTH, 1932-1933, p. 435 e s., nr. 5; AE, 2007, 683 = CIL, X 8318).

<sup>109</sup> Sulla distinzione si veda, per tutti, VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, cit., p. 964 e s., nt. 13 [= *Scritti giuridici*, cit., p. 146 e s., nt. 13].

<sup>110</sup> Cfr. *supra*.

fatto che l'*opus* (nel caso di specie un *proscenium*) *adgressus fuerat*; come, quindi, solo rispetto alla *pollicitatio* di Stazio Rufino risultano avere incidenza le problematiche – elettivamente espresse dalla formula *deseri quod gestum <coeptum>*<sup>111</sup> *est non oportet*, utilizzata da Ulpiano in D. 50.12.1.5 – concernenti l'interesse – ritengo avvertito come prioritario anche dai *divi fratres* (oltre che dal giurista di Tiro) – che l'assetto urbanistico e monumentale della *res publica* non avesse a subire pregiudizio dall'iniziativa del singolo promittente, più esattamente, che il suolo cittadino non rimanesse ingombrato da costruzioni iniziate e lasciate in sospenso; come nessuna traccia della (indebita) pretesa della *res publica* volta a «monetizzare» il valore dell'opera oggetto della *pollicitatio*, costringendo l'evergete a *pecunias pro his inferre*, che è dato leggere in D. 50.12.13 pr., ricorra in D. 50.12.8.

Vi sono altri, ugualmente significativi, indicatori che «marcano», per così dire, la distanza tra i casi e le soluzioni presi in esame, rispettivamente, da Papirio Giusto in D. 50.12.13 pr. e da Ulpiano in D. 50.12.8 (nonché, da Marco Aurelio e Lucio Vero).

Con una formula di sintesi, ritengo si possa dire che, mentre il dispositivo di D. 50.12.13 pr. risulta focalizzato su ciò che non può essere imposto da parte della *res publica*, D. 50.12.8 risulta incentrato su ciò che deve essere fatto affinché l'*opus* promesso e in parte già realizzato possa essere portato a compimento.

La domanda implicita al rescritto dei *divi fratres* riportato da Ulpiano in D. 50.12.8 non sembra essere – come, invece, è in D. 50.12.13 pr. – se la *res publica* potesse pretendere di «monetizzare» l'impegno assunto dall'evergete, pretendendo il conferimento di una somma di denaro equivalente al valore dell'*opus* in luogo dello stesso; piuttosto, se il *pollicitator* – a fronte dell'accadimento del tutto eccezionale, impreveduto e imprevedibile che lo aveva colpito (*adversa fortuna*), consistente nella *relegatio* comminatagli dal *praefectus urbis*, la quale, per i successivi tre anni, lo avrebbe tenuto lontano dalla città di Gabi, impedendogli, quindi, di sovrintendere in prima persona ai lavori di ultimazione del proscenio – dovesse ritenersi ancora obbligato e, in caso di risposta affermativa, quali misure adottare per far sì che ciò potesse avvenire<sup>112</sup>.

I *divi fratres* ribadiscono la natura inderogabile dell'obbligo di *perficere opus*, dal momento che l'*adversa fortuna* non può *minuere* la *gratia muneris*, ossia il valore e il merito del beneficio *quod sponte optulit*<sup>113</sup>, la cui essenza risiede, per

<sup>111</sup> Così *Corpus Iuris Civilis*, cit., p. 905, nt 22.

<sup>112</sup> Sull'«assenza», quale conseguenza (anche) della *relegatio*, si veda, per tutti, CL. MOATTI, *Le traitement des absents à Rome à l'époque républicaine et au début de l'empire: quelques considérations*, in *Le monde de l'itinérance en méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification* (curr. CL. MOATTI, W. KAISER, CH. PÉBARTHE), Table-rondes, Madrid 2004 - Istanbul 2005, Bordeaux, 2009, p. 273 ss., *praecipue* p. 345, nt. 97 con riguardo a D. 50.12.8.

<sup>113</sup> È stato sostenuto che, all'interno della frase [*munus*] *quod sponte optulit*, «l'utilisation d'*offerre* pour qualifier l'acte de l'évergète renvoie au second des sens du verbe, à savoir non plus ce

l'appunto, nella esecuzione materiale dell'opera promessa; al contempo, essi indicano la procedura da adottare per ovviare all'impedimento personale del *pollicitator* (i due Augusti, pur riconoscendo nella *relegatio* un reale e rilevante impedimento, non la considerano un'esimente all'adempimento, semmai un motivo di urgenza per le autorità cittadine di agire rapidamente, prima che il *pollicitator* fosse costretto a lasciare Gabi<sup>114</sup>). Tale procedura presuppone che egli procuri un *amicus* – forse, l'ipotesi è stata avanzata<sup>115</sup>, un suo cliente, comunque, un soggetto a lui legato e di provata fiducia e capacità – che, agendo da suo rappresentante, lo sostituisca, in tutto e per tutto, nelle attività necessarie a *perficere istud opus*, ossia a procurare la realizzazione del *prosaenium* esattamente, secondo quanto preventivato all'atto della formulazione della promessa<sup>116</sup> (tale previsione – come si è detto – più ancora che a tutela delle aspettative della comunità cittadina, sembra posta a

---

qui a été seulement présenté ou annoncé, mais ce qui a été fourni», per cui *sponte optulit* equivarrebbe a *coeptum opus*; così BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 68; cfr. anche p. 326, nt. 1538. Secondo lo studioso, Ulpiano avrebbe, quindi, inteso evidenziare che il *prosaenium* non era stato solo «offerto», ma anche «fornito», «reso disponibile». In tale prospettiva, l'espressione in rilievo è stata 'accostata' all'*ita ut promisit* (o *promissum*) *plene obtulit* che ricorre in CIL, III 5324: *Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) / Aurelio Antonino Aug(usto) p(io) pont(ifici) max(im)o pro co(n)s(uli) p(atri) p(atriciae) trib(unicia) p(otestate) Parthico / Britannico / Maximo / G(aius) Castius Avitus d[ec(urio)] / et Ilvir sol. ob hon[orem] / decurionat(us) ita ut [promis(sum) ple] / ne obtulit*. In proposito mi limito, in via del tutto incidentale e in forma problematica, a osservare come proprio questa seconda espressione rappresenti, di per sé, un dato logico-testuale in contrasto con la proposta di leggere la frase [*munus*] *quod sponte optulit* quale attestazione dell'avvenuto inizio del *prosaenium* promesso (*coeptum opus*). In essa, infatti, *offerre* avrebbe riguardo a una prestazione che si assume essere già stata eseguita integralmente, per l'appunto, *plene*. In altri termini, all'interno dell'espressione *ita ut promisit* (o *promissum*) *plene obtulit*, la possibilità di ascrivere a *obtulit* il senso, non di «avere offerto», promettendo, ma quello di «avere fornito», di «avere reso disponibile», presuppone che la prestazione promessa abbia ricevuto effettiva e compiuta realizzazione, risulta, cioè, strettamente, legato all'idea di un'opera già ultimata e non solo iniziata. Applicare, quindi, il medesimo valore all'*optulit* di D. 50.12.8, a fronte del fatto che – come è noto – il *prosaenium* oggetto della *pollicitatio* di *Staius Rufinus* era stato solo *adgressus*, mi sembra contraddittorio.

<sup>114</sup> Una volta che la *relegatio* fosse divenuta operativa, sarebbe stato molto più difficile (anche se non impossibile) avviare o proseguire un'azione processuale nei confronti di *Staius Rufinus* e/o ottenere dallo stesso l'attuazione della procedura *per amicum*. Il rescritto dei *divi fratres* avrebbe, quindi, suggerito di risolvere la questione prima che la situazione si fosse venuta a complicare ulteriormente, a causa dell'assenza forzata da Gabi del *pollicitator*; si veda, in proposito, BARTOLOTTI, *Ivi*, p. 371 e s.

<sup>115</sup> Si veda J.M. SERRANO DELGADO, *Documentos adicionales relativos a la amicitia*, in *Habis*, 20, 1989, p. 177 ss.

<sup>116</sup> Di tale avviso BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 669 e s., il quale ha, tra l'altro, osservato come «La mention de *amicus* dans ... n'est pas anodine. L'*amicitia* constitue un lien personnel important, reconnu par le droit comme un *officium*, et comme une relation qui n'est pas dépourvue d'intérêt en matière d'évergétisme», salvo, poi, chiosare che «l'*amicus* de *Staius Rufinus* désigne peut-être un affranchi local de confiance au sein du réseau d'influence de l'évergète».

garanzia dello stesso *pollicitator*, chiamato a realizzare quanto promesso per interposta persona, il quale avrebbe così scongiurato ogni modifica al progetto iniziale e, eventualmente, il doversi far carico di ulteriori costi ed esborsi non preventivati). All'*amicus*, non – è bene sottolinearlo – alla *civitas* di Gabi, *Staius Rufinus* avrebbe dovuto corrispondere gli *instrumenta* – è da ritenere, innanzitutto, il denaro, ma anche materiali, manodopera etc. – necessari al conseguimento dello scopo in rilievo.

Osservo, in via incidentale, come, tale quadro ricostruttivo renda del tutto improbabile che la richiesta (forse) di *Flavius Celsus* ai *divi fratres* traesse occasione dal rifiuto della *civitas* di Gabi ad accettare l'offerta rivoltale da Stazio Rufino di una somma di denaro funzionale a *perficere proscaenium*<sup>117</sup>. Se così fosse stato, il provvedimento imperiale non avrebbe, di certo, omesso di farne menzione (mentre nessun accenno in proposito è presente nel dispositivo del rescritto imperiale, che appare costantemente 'focalizzato' sul *proascaenium*, per cui si susseguono, nell'ordine, le seguenti espressioni: *si opus proscaeni ... quod tandem adgressus fuerat, perficiat ... et absens per amicum perficere opus istud possit ... si opus perfici ab eo debere constituerint*) e di riconoscere in essa la condizione necessitata affinché, seppur *per amicum*<sup>118</sup>, l'opera promessa potesse essere ultimata.

Vale ripeterlo: Rufino, in conseguenza della *relegatio*, non sarebbe stato tenuto a *perficere opus* in prima persona, la sua obbligazione si sarebbe concretizzata nel fornire gli *instrumenta* – che un suo delegato avrebbe dovuto gestire – necessari a portare a termine il proscenio. L'onere finanziario e la responsabilità finale per il completamento dell'opera sarebbero rimasti, interamente, in capo al *pollicitator*, ma, di fatto, egli sarebbe stato tenuto a *dare pecuniam vel instrumenta* e solo in via mediata, per interposta persona, a *perficere* quanto promesso. L'affermazione dei *divi fratres* secondo cui il *proascaenium* avrebbe potuto e dovuto essere realizzato *per amicum* sarebbe, quindi, servita a rimarcare che l'oggetto dell'obbligazione si sarebbe identificato con l'opera stessa, per cui, eventuali difficoltà eccezionali e impreviste – nel caso di specie, tale era, per l'appunto, da considerare la *relegatio* – che avessero riguardato il *pollicitator*, non avrebbero fatto venire meno la necessità, anche giuridica, di ultimare l'*opus* promesso e, nel frattempo, *adgressus*, esattamente come era stato preventivato (*istud*).

Sia chiaro, la possibilità per *Staius Rufinus* di avvalersi di un *amicus* non avrebbe funto da condizione 'determinante' ai fini della sussistenza dell'obbligo giuridico a *perficere* il *proascaenium* (sebbene nelle forme «mediate» di cui si è detto); piuttosto, è il permanere di tale obbligo che si sarebbe reso necessario vagliare

<sup>117</sup> Cfr. *supra*, nt. 103 e 104.

<sup>118</sup> Trovo del tutto 'improprio' il modo in cui HUANG, *La promessa unilaterale*, cit., p. 38 ha affermato: «egli [*Staius Rufinus*] aveva promesso spontaneamente e anche da assente sì (sic!) può portare a termine un'opera per gli amici».

alla luce della suddetta condizione.

Laddove, infatti, il *pollicitator* avesse addotto l'impossibilità di individuare l'*amicus* o, comunque, avesse ommesso di dotarlo dei mezzi necessari, eventualmente adducendo delle ragioni a giustificazione del suo diniego, ecco che degli *actores*<sup>119</sup>, appositamente nominati quali rappresentanti della *civitas*<sup>120</sup>, avrebbero potuto, nell'interesse della comunità, adire i consoli<sup>121</sup>, affinché costoro – il prima possibile, in ogni caso, prima che Stazio Rufino fosse costretto a lasciare la città di Gabi – instaurassero una *cognitio* finalizzata a valutare se il comportamento del *pollicitator* fosse o meno legittimo e, quindi, se il *proscænium* dovesse o meno essere completato.

L'espressione *si opus perfici ab eo debere constituerint* è, al riguardo, assai indicativa: il verbo *debere* risulta, chiaramente, collegato al vincolo giuridico di *perficere proscænium*, ma, al tempo stesso, tale esito è esplicitato in termini ipotetici, quale circostanza condizionata alla decisione dei giudici (incidente, peraltro, su un vincolo che, nel caso, deve essere confermato, non creato *ex novo*). Ciò rafforza l'idea che gli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero non si fossero assunti, per così dire, l'onere di statuire, autoritativamente, la 'conservazione' dell'obbligo giuridico di *perficere* – originatosi in conseguenza dell'*inchoatio operis* – e, al contempo, di imporre a *Staius Rufinus*, 'senza se e senza ma', l'attuazione della procedura *per amicum* e, attraverso di essa, il conseguimento della *perfectio proscæni*. Essi avrebbero, piuttosto, sollecitato il *pollicitator* e la *civitas* di Gabi a procedere in tal senso, rimettendo, però, ai *iudices* competenti il compito di risolvere gli eventuali contrasti che fossero sorti e, quindi, in ultimo, di valutare se l'opera pubblica dovesse essere o meno portata a termine, seppure per interposta persona, considerato come il *pollicitator* sarebbe stato impossibilitato a procedere di persona all'ultimazione del

---

<sup>119</sup> WORMS, *De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations en droit romain et en droit français*, cit., p. 54 e s. ha ritenuto di derivare dal ricorrere, in apposizione ad *actores*, del termine *constituti*, che si trattasse di rappresentanti nominati *ad hoc*. Al riguardo, si veda anche B.B. ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942, p. 109 e, da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 370 e s. e ivi nt. 1756. Sembra sfornita di qualsiasi supporto testuale, l'ipotesi formulata, seppure in forma problematica, da M. GIAGNORIO, *Brevi note in tema di azioni popolari*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 5, 2012, p. 18, nt. 17, secondo cui qualsiasi cittadino sarebbe stato legittimato a citare in giudizio un *pollicitator* inadempiente.

<sup>120</sup> PALAZZOLO, *Potere imperiale ed organi giurisdizionali nel II secolo d.C.*, cit., p. 215 ha evidenziato come, di regola, non si desse luogo a un rinvio diretto da parte dell'Imperatore all'organo che doveva giudicare, dovendo, quindi, la parte interessata (ossia la città) agire direttamente presso il giudice competente. Sul punto si veda anche F. ARCARIA, *Oratio Marci. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio*, Torino, 2003, p. 28, nt. 17.

<sup>121</sup> In merito alla diffusa convinzione secondo cui, all'interno della frase: *qui legitime pro civitate agere possint, nomine publico adire adversus eum iudices poterunt*, il termine *iudices* sarebbe stato inserito, in luogo dell'originale *consules*, dai compilatori giustinianeî, si veda *supra*.

proscenio (la proposizione subordinata condizionale *si opus perfici ab eo debere constituerint* sembra attribuire ai giudici un potere discrezionale sulla stessa permanenza del vincolo a *perficere proscaenium* e non solo sulle sue modalità di attuazione).

Qualora, poi, a tale interrogativo fosse stata data risposta positiva, qualora, cioè, i consoli avessero appurato la sussistenza delle condizioni affinché la procedura *per amicum* delineata dal rescritto dei *divi fratres* potesse essere attuata, senza che ciò costituisse un aggravio eccessivo per *Staius Rufinus*, lo scenario evocato avrebbe contemplato due soluzioni alternative. La più semplice e lineare sarebbe consistita nell'ordinare al promittente di obbedire alla città (*oboedire eum rei publicae ob hanc causam iubebunt*). I giudici avrebbero, però, potuto anche assumere delle misure cautelari riguardanti il patrimonio del promittente; in particolare, i *divi fratres* avrebbero 'suggerito' alla *civitas* di Gabi – non è chiaro se si trattasse di una misura esplicitata solo a titolo esemplificativo – di vietare a *Staius Rufinus* di alienare un fondo di sua proprietà<sup>122</sup>, situato nel territorio della città (*aut prohibebunt distrabi fundum, quem in territorio Gabiniorum habet*)<sup>123</sup>. È possibile immaginare che tale divieto – assolvendo, seppur indirettamente, alla funzione di preservare l'integrità del patrimonio del promittente – fungesse da vera e propria garanzia patrimoniale rispetto all'adempimento dell'obbligazione di *dare pecuniam* e, più in generale, *instrumenta*, a cui il *pollicitator* sarebbe stato tenuto nei confronti dell'*amicus*.

Nell'ipotesi in cui il *pollicitator* non avesse dato seguito alla richiesta della città di *perficere opus*, il fondo (che, reso così indisponibile, sarebbe, di necessità, rimasto nel patrimonio del *pollicitator*) avrebbe, infatti, costituito un bene da cui si sarebbero potuti 'attingere' (eventualmente, attraverso una vendita forzata da parte della *res publica*) quei mezzi finanziari necessari ad assicurare il completamento del proscenio<sup>124</sup>.

<sup>122</sup> Merita notare che il *relegatus* non subiva quale pena accessoria (anche) la confisca dei beni; pertanto, i beni di *Staius Rufinus* sarebbero rimasti di sua proprietà. Si veda, per tutti, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 372, nt. 1762.

<sup>123</sup> Il riferimento a un fondo situato sul territorio di Gabi sembra suggerire che l'attenzione dei giudici fosse focalizzata sui beni più facilmente raggiungibili e pertinenti alla *civitas* che beneficiava della promessa. Secondo BARTOLOTTI, *Ivi*, p. 372, la formula *prohibebunt distrabi fundum, quem in territorio Gabiniorum habet* avrebbe sottinteso «non seulement que l'évergète disposait de propriétés ailleurs qu'à Gabies, mais aussi qu'il avait peut-être seulement le statut d'incola dans la cité».

<sup>124</sup> BARTOLOTTI, *Ivi*, p. 372 e s. ha osservato come tale misura «paraît appropriée à la fois à la *deminutio capitis* du promettant, en raison de sa *relegatio*, et à la localisation de ses biens immeubles. Il est possible d'imaginer qu'à terme, ces biens auraient été mis en possession de la cité. L'issue de l'affaire est inconnue, car le passage fournit des détails mais non la solution, et aucune inscription ne commémore une promesse dont l'exécution aurait été contrainte». Sul punto si veda anche L. PARRIGA-ARTEMIADI, *La promesse inaccomplie de libéralité envers la cité comme catégorie particulière de dette publique pendant la période romano-byzantine*, in *Νόμος. Επισημονική επετηρίδα του*

Peraltro, non è dato sapere quale soluzione ebbe la questione, dal momento che D. 50.12.8 nulla riferisce circa lo sviluppo ulteriore e l'esito della vicenda<sup>125</sup>.

---

Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πνεύματος Δόγμα Γεωργίου Π. Νάκω), 13, 2010, p. 375; DUBOULOZ, *Le patrimoine foncier dans l'occident romain*, cit., p. 28.

<sup>125</sup> ARCARIA, *Oratio Marci*, cit., p. 24, nt. 13 ha sottolineato come si tratti «di istruzioni molto particolari ed assai dettagliate che invadono l'ambito di discrezionalità dei consoli e che sono certamente espressione di una ben precisa politica giudiziaria imperiale volta a non lasciare eccessiva libertà al giudicante ... E tuttavia a me sembra che, proprio nella misura in cui, come nel nostro caso, si impartiscono direttive concernenti lo svolgimento del giudizio (celerità dell'istruzione) e si indicano gli strumenti processuali più idonei (rappresentanza processuale e atti conservativi), siamo in presenza di un accorto e lungimirante atteggiamento del potere imperiale. Questo, infatti, resosi perfettamente conto della circostanza che le giurisdizioni speciali di nuovo conio, quale era appunto quella consolare in materia di *pollicitatio*, avevano non poca libertà nella gestione del processo e nella determinazione delle singole regole processuali, non si lascia scappare l'occasione per indicare non solo la soluzione del caso proposto, ma anche, e soprattutto, le modalità procedurali. Così facendo, gli imperatori raggiungevano allora due importanti obiettivi, giacché, da un lato, frenavano ed imbrigliavano la spregiudicatezza e la discrezionalità degli organi giudicanti e, dall'altro, stabilizzavano le nuove *cognitiones*, disciplinandone, caso per caso, i diversi momenti ed aspetti processuali». Tra i numerosi autori che hanno ritenuto che la tutela della *pollicitatio* ad una *res publica* si realizzasse attraverso un vero e proprio procedimento giudiziario, si vedano: P. JÖRS, *Untersuchungen zur Gerichtsverfassung der römischen Kaiserzeit*, Leipzig, 1892, p. 26 e 30; A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960 p. 75 e s.; PALAZZOLO, *Processo civile e politica giudiziaria nel Principato*, cit., p. 176 e s.; F. ARCARIA, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano, 1992, p. 184, nt. 98; BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 373. Diversamente, tra gli autori che hanno sostenuto che dare 'attuazione' alla prestazione oggetto di una *pollicitatio ad rem publicam* sarebbe stato compito dell'autorità amministrativa, si vedano, R. VILLERS, *Essai sur la pollicitatio à une res publica*, in *RHD*, 18, 1939, p. 23, 28 e s.; ELIACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, cit., p. 180 e s.; J. IGLESIAS-REDONDO, *Derecho romano. Historia e Instituciones*<sup>18</sup>, Madrid, 2010, p. 304. Si veda anche ARCHI, *La «pollicitatio» nel diritto romano*, cit., p. 595 secondo il quale «si potrebbe pensare trattarsi ... di una «*extraordinaria cognitio per rescriptum principis*», nel senso ... che l'imperatore non decide egli stesso, ma rinvia la decisione a funzionari imperiali». Quanto a SCARLATA FAZIO, *Principii vecchi e nuovi di Diritto privato nell'attività giurisdizionale dei Divi Fratres*, p. 107, ha sostenuto la necessità di espungere da D. 50.12.8 l'espressione *iudicum cognitionem esse* proprio in ragione del carattere 'processuale' della stessa, mentre, a suo dire, il passo ulpiano esaminerebbe e risolverebbe «un problema sostanziale riguardante la obbligatorietà o meno della *pollicitatio* in funzione delle condizioni di fatto». In argomento cfr. anche E. CAMILLERI, *Le promesse unilaterali*, Milano, 2002, p. 13 il quale, proprio dal tipo di tutela (*cognitio extra ordinem*) da cui la *pollicitatio* sarebbe stata assistita (oltre che dalla connotazione pubblicistica), ha tratto argomento per giustificare la mancata ricomprensione della stessa sia tra le *variae causarum figurae* sia tra le obbligazioni *quasi ex contractu*. Di contro, l'inclusione della *pollicitatio* tra le obbligazioni *quasi ex contractu* sembra essere stata condivisa da: E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Napoli, 1961, p. 547; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 613; D. CECCARELLI-MOROLLI, *A Brief Outline of Roman Law*, Roma, 2012, p. 121.

5. I quadri prospettici di riferimento di D. 50.12.13 pr. e di D. 50.12.8, al pari di quelli dei provvedimenti dei *divi fratres* dagli stessi richiamati, si presentano, quindi, in termini, significativamente, differenti.

In D. 50.12.13 pr. «assorbente» è il problema rappresentato dal comportamento della *res publica* volto a «monetizzare», la prestazione *operis* oggetto della *pollicitatio*, nel senso di pretendere di sostituirla con una somma di denaro che, nell'esprimerne il controvalore, non sia, però, vincolata alla sua realizzazione.

Ogni valutazione risulta focalizzata sul tentativo di imporre (*cogi*) al *pollicitator* il *pecunias pro his inferre*; è la statuizione del carattere illegittimo di tale comportamento che porta i *divi fratres* ad affermare, in forma di principio generale, la necessità che l'obbligazione del promittente (quantomeno, in caso di promesse *pro honore = ob honorem*), laddove avesse avuto a oggetto un'opera pubblica, si identificasse con quest'ultima (*opus*).

Nel *principium* papiriano l'eventualità che l'evergete potesse esimersi dal dare, in prima persona, concreta realizzazione all'*opus* non trova il benché minimo spazio. Diversamente, in D. 50.12.8 tale questione non solo è presente, ma costituisce il punto attorno al quale ruota l'intervento imperiale.

A *Flavius Celsus* e, più in generale, alla città di Gabi premeva, infatti, sapere se *Statius Rufinus* potesse ritenersi (ancora) giuridicamente obbligato a *perficere* il proscenio che aveva promesso alla *civitas* di Gabi e di cui aveva iniziato la realizzazione; a determinare, in tutta la sua urgenza e oggettività, tale problema giuridico era stata la *relegatio* che il *praefectus urbis* aveva comminato al *pollicitator*, che da lì a poco lo avrebbe costretto a lasciare, suo malgrado, la città, rendendogli impossibile sovrintendere da sé ai lavori di ultimazione dell'opera.

Al contempo, nulla consente di ipotizzare un qualsiasi interesse da parte della *res publica* per la «monetizzazione» della *proscenium* o da parte di *Statius Rufinus* la volontà di prestare *pecunia* in luogo di *perficere opus*. Piuttosto, nevralgico per Marco Aurelio e Lucio Vero (oltre che, ovviamente, per la *civitas* di Gabi) – una volta assunto che la prestazione promessa non era da considerarsi strettamente *intuitu personae* e che, quindi, avrebbe potuto essere realizzata (anche) da un soggetto terzo – stabilire se e, nel caso, come il *pollicitator* avrebbe dovuto 'sottostare' alla procedura *per amicum*, in modo che si pervenisse, ugualmente, seppure per interposta persona, al completamento del *proscenium*, secondo quanto, nello specifico, esplicitato all'atto della formulazione della promessa (*istud*).

In tale direzione va il provvedimento dei *divi fratres* che detta ai delegati della *civitas* di Gabi le misure, anche di carattere processuale, da assumere.

Mentre, quindi – la distinzione appare fondamentale – in D. 50.12.13 pr. e nel rescritto dei *divi fratres* ivi richiamato la *pecunia* sarebbe stata rilevante quale sostituto dell'opera promessa, in D. 50.12.8 e nel rescritto dei *divi fratres* ivi riportato essa avrebbe identificato uno dei mezzi – verosimilmente, il principale – che il *pollicitator* sarebbe stato tenuto a corrispondere all'*amicus* al fine di consentire

l'effettiva realizzazione del *prosaenium* promesso alla *civitas* di Gabi.

In altri termini, proprio l'imporre a *Staius Rufinus* di *inferre pecuniam* e, più in generale, *instrumenta*, rappresentava, nella visione di Marco Aurelio e di Lucio Vero, la soluzione per ovviare alle conseguenze derivanti dalla *relegatio*. Per il provvedimento dei *divi fratres* riportato da Ulpiano non si sarebbe, quindi, trattato di vietare l'*inferre pecunias* – dato che non era in questione la volontà della città di Gabi di coartare l'evergete a «monetizzare» la prestazione promessa – quanto, semmai, di legittimarla alla luce delle circostanze eccezionali connotanti il caso in esame.

Il tutto al fine – per i *divi fratres* questo restava l'obiettivo da perseguire, senza possibilità di deroga – di pervenire all'esecuzione in forma specifica dell'opera pubblica (nel caso di specie un proscenio).

Diversamente, in D. 50.12.13 pr. la questione in ordine all'*inferre pecunias* rilevava non solo e non tanto perché quest'ultimo fosse stato 'richiesto' coattivamente dalla *res publica* ma perché era stato 'richiesto' *pro his*, non, quindi, per (realizzare) l'*opus* promesso, ma quale suo surrogato; ciò per i *divi fratres* era da ritenersi inaccettabile.

Peraltro, il divieto (*non*) di *pecunias pro his inferre cogi* – in ciò D. 50.12.13 pr. presenta indubbi elementi di somiglianza con D. 50.12.8 – non sembra si estendesse alla possibilità per la *res publica* di richiedere al *pollicitator* il versamento di una somma di denaro al fine di consentire l'*opus extruere*; tantomeno, alla facoltà per lo stesso promittente di offrire *pecunia ad opus*. Tra l'altro, quest'ultima eventualità – per cui l'*opus* avrebbe simboleggiato il 'fine mediato' e non l'oggetto specifico e diretto della *pollicitatio*, dovendosi identificare quest'ultimo con la somma di denaro promessa, per l'appunto, *ad opus* – risulta, espressamente, contemplata e disciplinata da D. 50.12.1.4<sup>126</sup>, ove, a fronte di *certa pecunia* promessa al fine di finanziare la realizzazione di una determinata opera pubblica (*sed cum certam pecuniam promisisset ad opus*), risulta sancito per il *pollicitator* l'obbligo di *perficere* (*tenebitur quasi coepto opere*) ogniqualvolta, da parte della stessa *res publica* o di *privati* si fosse avuto un principio di esecuzione dell'opera (*rei publicae* <*res publica*> *contemplatione pecuniae coepit opus facere*); inoltre, numerose attestazioni riguardanti il *rei publicae polliceri pecuniam ad opus* ricorrono nell'ambito della documentazione epigrafica; se ne riportano alcune, probanti esemplificazioni: *cum sestertium X milibus nummum in opus munificentiae promisisset*<sup>127</sup>, *templa ... in quod opus cum sestertium L milia nummum promisissent*<sup>128</sup>, *sestertium ... II milia nummum quae ... ad perfectionem operis theatri pollicitus est ... itemque sestertium*

---

<sup>126</sup> *Sed si non ipse coepit, sed cum certam pecuniam promisisset ad opus rei publicae* <*res publica*> *contemplatione pecuniae coepit opus facere: tenebitur quasi coepto opere*

<sup>127</sup> AE, 1968, 586.

<sup>128</sup> DOUGGA, 27 = AE, 1997, 1663b = CIL, VIII 1493 = CIL, VIII 15520 = CIL, VIII 26467 = CIL, VIII 26469a-b = BCTH, 1902, p. 395, nr. 1 = ILTun, 1389.

*XXX milia quae ad opus amphitheatri pollicitus est*<sup>129</sup>, *praeter denarios mille ad opus theatri ... pollicitus*<sup>130</sup>, *cum ad opus novum sestertium C milia nummum promississet*<sup>131</sup>.

Si deve, quindi, concludere che D. 50.12.13 pr. e D. 50.12.8 concernono casi e situazioni diversi e, in ragione di ciò, prospettano soluzioni applicative non coincidenti; lo stesso dicasi, inevitabilmente, per i rescritti sul cui il tenore normativo entrambi i passi giurisprudenziali fondano il loro dispositivo.

Per quanto si possa ascrivere ai due testi una certa vicinanza concettuale, non sembrano sussistere gli estremi per assimilarne il contenuto, ossia per identificare – come ha, invece, ritenuto Palazzolo – nel *principium* papiriano una sintesi o una sorta di corollario del più esteso frammento ulpiano e, al contempo, per assumere che essi avrebbero avuto riguardo al medesimo rescritto dei *divi fratres*.

Vale ribadirlo un'ultima volta: la volontà della *res publica* di Gabi (come veicolata dalla richiesta di Flavio Celso e dalla risposta imperiale) era, chiaramente, orientata a ottenere la concreta realizzazione dell'*opus* (un *prosaenium*) promesso da *Staius Rufinus*; in D. 50.12.8 non è dato cogliere alcun indizio che la città pretendesse denaro al posto dell'opera pubblica; piuttosto (una volta riconosciuta l'irrilevanza quale esimente della *relegatio*), il suo agire, in linea con quanto statuito dai *divi fratres*, sarebbe stato volto a imporre al *pollicitator* la *perfectio operis*, seppure *per amicum*, ossia a indurlo a sovvenzionare un intermediario che avrebbe provveduto, in prima persona e in sua vece, a ultimare il *prosaenium*.

Nulla a che vedere con il caso oggetto dell'enunciazione: *opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi* utilizzata da Papirio Giusto in D. 50.12.13 pr. per esprimere, in forma di principio, la volontà autoritativa dei *divi fratres*, stante la quale il fine ultimo perseguito dalla *res publica* non si sarebbe identificato con l'*opus*, bensì con la sua «monetizzazione».

---

<sup>129</sup> CIL, VIII 7983 + CIL, VIII 7984 + p. 1879 = ILAlg, II 34 = IRAlg, 2175.

<sup>130</sup> CIL, VIII 7988 = ILAlg, II 37 = IRAlg, 2166 = ILS, 5648.

<sup>131</sup> CIL, VIII 6958 = ILAlg, II 501 = ILS, 6860.

